SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

Ministero delle attività produttive

DECRETO 28 marzo 2006.

Pubblicazione dei testi completi di alcune norme tecniche armonizzate di maggior interesse per gli utilizzatori e i consumatori, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 661/1996.

06A03583

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 settembre 2005, n. **305.**

Caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale adibito all'esercizio di speciali funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche e integrazioni alla legge n. 283 del 1962;

Visto l'articolo 57, ultimo comma, del codice di procedura penale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono state trasferite al Ministero della salute le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto 15 novembre 1985, come modificato dal decreto 27 maggio 1987, in base al quale l'esercizio delle speciali funzioni di polizia giudiziaria espletate, ai sensi della citata legge n. 283 del 1962, dai medici, dai farmacisti, dai segretari tecnici, dalle guardie di sanità e dai capi guardia di sanità dei ruoli di questo Ministero comporta il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il rilascio della tessera personale di riconoscimento avente le caratteristiche indicate nel relativo allegato A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001, sottoscritto in data 23 dicembre 2004, riguardante i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, nonché l'accordo di amministrazione, sottoscritto in data 26 ottobre 2000, adottato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998/2001, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, concernente l'inquadramento nei nuovi profili professionali del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero;

Considerato che ai sensi delle sopra indicate disposizioni il personale medico, veterinario, chimico, e farmacista del Ministero della salute è stato inquadrato nella dirigenza delle professionalità sanitarie e quello appartenente ai profili professionali di segretario tecnico, di guardia di sanità e capo guardia di sanità è stato inquadrato nelle aree funzionali C e B del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario con i profili professionali di coordinatore, specialista, collaboratore, assistente tecnico ed operatore tecnico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare modifiche al citato decreto ministeriale del 1985 per quanto riguarda i dipendenti cui attribuire, ai sensi delle menzionate disposizioni, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e rilasciare la tessera personale di riconoscimento, al fine di adeguarne il contenuto al nuovo sistema di classificazione del personale;

Ritenuto, in conseguenza, di rideterminare le caratteristiche della tessera di riconoscimento di cui all'allegato A del citato decreto ministeriale 15 novembre 1985, al fine di adeguarla alle prescrizioni in atto vigenti sia per il personale cui è attribuita, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, la qualifica degli ufficiali di polizia giudiziaria sia per l'Autorità competente a rilasciare il documento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2005;

Vista la prescritta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1985, come modificato dal decreto 27 maggio 1987, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Ai dirigenti medici, veterinari, chimici e farmacisti appartenenti alle professionalità sanitarie del Ministero della salute ed al personale appartenente alle aree funzionali C e B del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, inquadrato nei profili professionali di coordinatore, specialista, collaboratore, assistente tecnico ed operatore tecnico, in servizio presso il Ministero della salute e adibito ai compiti per i quali la normativa in premessa citata prevede il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è rilasciata, per l'effettivo esercizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, una tessera personale di riconoscimento, avente le caratteristiche indicate nell'allegato A al presente decreto».

2. L'allegato A al decreto ministeriale 15 novembre 1985 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 settembre 2005

Il Ministro: STORACE

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 120

ALLEGATO "A"

FRONTESPIZIO

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale del Personale,
dell'Organizzazione e del Bilancio

N. 000001

UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

(Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 22 della Legge 26 febbraio 1963, n 441)

Qualifica-profilo professionale

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Data del rilascio

Valida fino al

Firma del titolare

Il funzionario responsabile

RETRO

MINISTERO DELLA SALUTE

Documento di riconoscimento rilasciato ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 22 della Legge n. 441 del 26 febbraio 1963 e dell'articolo 57 ultimo comma del codice di procedura penale

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 17 della legge 26 aprile 1963, n. 441 (Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750), reca il seguente testo:

«Art. 17. — Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica.

Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonché sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l'ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale.

Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Su richiesta dell'Autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.».

— L'art. 57, ultimo comma del codice di procedura penale reca il seguente testo:

«3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.».

— L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca il seguente testo:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

06G0172

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 1ª seduta pubblica per venerdì 28 aprile 2006, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio;

II. Costituzione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei senatori subentranti;

III. Votazione per l'elezione del Presidente.

06A03922

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Estensione territoriale, per l'isola di Linosa, della dichiarazione dello stato di emergenza adottata per fronteggiare la situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime» successivamente modificata dall'ordinanza di protezione civile del 18 novembre 2004, n. 3382, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 4 marzo 2005, n. 3410, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine fino al 31 dicembre 2006;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 4 aprile 2006, presso il Dipartimento della protezione civile con il Presidente della Regione siciliana il quale ha evidenziato la necessità che la dichiarazione dello stato di emergenza già dichiarato per l'isola di Lampedusa venga estesa anche per il territorio dell'isola di Linosa.

Vista, altresì, la nota della Regione siciliana in data 5 aprile 2006;

Considerata, quindi, la condizione di sostanziale inadeguatezza in cui versano le strutture portuali ed aeroportuali dell'isola di Linosa, che rende necessario adeguare le infrastrutture esistenti, al fine di assicurare i collegamenti anche per attività di soccorso ed assistenza alla popolazione ed in generale di protezione civile in condizioni meteo marine avverse;

Considerata, altresì, l'esigenza di provvedere, in termini di somma urgenza, stante l'approssimarsi della stagione estiva che determina un incremento delle presenze negli arenili, alla messa in sicurezza dei litorali dell'isola, interessati da fenomeni di caduta massi provenienti dalle prospicienti pareti rocciose;

Tenuto conto che tale contesto incide gravemente sugli interessi fondamentali dei viaggiatori, della collettività locale, sotto i profili della sicurezza, dell'approvvigionamento dei beni primari e dell'economia, sì da far rilevare, anche per l'isola di Linosa, la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Tenuto conto che le attività poste in essere dalle amministrazioni, in un contesto di competenze ordinarie, non consentono di superare l'emergenza in atto, per cui si rende necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

D'intesa con la Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Ad integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza del 28 dicembre 2004, prorogato in data 17 febbraio 2006, ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza anche nel territorio dell'isola di Linosa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03840

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organoclorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», la successiva ordinanza di protezione civile n. 3447 del 2005, nonché l'ulteriore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2006, n. 3491;

Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al predetto contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione posti in essere dal Commissario delegato, necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale con particolare riguardo alla definizione delle procedure relative alla caratterizzazione ed alla bonifica dell'area interessata dall'inquinamento ambientale;

Tenuto conto, altresì, dell'ineludibile esigenza di garantire il completamento delle procedure di erogazione degli indennizzi e contributi previsti in favore delle aziende agro-zootecniche che hanno subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla situazione emergenziale;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 6 marzo 2006 con la quale la regione Lazio chiede la proroga dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03841

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza della diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 e, in particolare, l'art. 2 inerente alla messa in sicurezza delle grandi dighe;

Considerato che si rende necessario porre in essere azioni finalizzate alla messa in sicurezza della diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile al fine di addivenire alla risoluzione delle problematiche inerenti alla diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche, nel corso della quale il direttore del Registro italiano dighe ed il presidente della regione Valle d'Aosta hanno manifestato il proprio favorevole avviso in ordine alla necessità di procedere alla dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie sono ricorrenti i presupposti di cui all'art. 2 del decreto-legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 6 aprile 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche in relazione alla improcrastinabile necessità di provvedere alla messa in sicurezza della diga di Beauregard, fino al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03842

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Pinto Silvana Yanitza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Di Pinto Silvana Yanitza, nata a Maracay (Venezuela) il 2 aprile 1960, cittadina italo-venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale, di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Bioanalisis» conseguito presso l'«Universidad de Carabobo» in data 17 luglio 1997;

Preso atto che la richiedente è iscritta presso il «Collegio de Bioanalistas del Estado Carabobo» dal 25 novembre 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo dei Biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa sulle seguenti materie orali:

1) genetica;

2) legislazione e deontologia;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Di Pinto Silvana Yanitza, nata a Maracay (Venezuela) il 2 aprile 1960, cittadina italo-venezuelana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: 1) genetica, 2) legislazione e deontologia.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sez. A.

06A03543

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pezzutti Maria Alejandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pezzutti Maria Alejandra, nata a Buenos Aires (Argentina) il 31 gennaio 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di Psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» presso l'«Universidad di Buenos Aires» il 30 ottobre 1995;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de Salud Y Ambiente» dal 4 novembre 2005, con matricola n. 38649;

Visto il conforme parere nella Conferenza dei servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Pezzutti Maria Alejandra, nata a Buenos Aires (Argentina) il 31 gennaio 1962, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

06A03544

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Diana Liliana Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Diana Liliana Susana, nata il 2 aprile 1965, a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo professionale di «Contadora Publica», rilasciato nel luglio 1993 dall'Università di Buenos Aires, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della funzione di «revisore contabile»;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Cosejo profesional de Ciencias economicas» della Città autonoma di Buenos Aires da aprile 2005;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Visto altresì l'art. 49, comma 3, del decreto presidenziale n. 394/1999, così come modificato;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Diana Liliana Susana, nata il 2 aprile 1965 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) principi contabili.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

06A03545

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Campi Alessandro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Campi Alessandro nato il 24 agosto 1976 ad Udine (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» — rilasciatogli in data 6 ottobre 2005 dall'«Ilustre Colegio d Abogados» di Madrid — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Trieste il 16 dicembre 2003, omologato in Spagna il 30 agosto 2005;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Campi Alessandro, nato il 24 agosto 1976 ad Udine (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta del candidato tra le nove indicate nell'art. 2 del presente decreto e su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fme dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A03546

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Felix Lorenzo Martin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/8/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Felix Lorenzo Martin, nato a Salamanca (Spagna) il 27 gennaio 1960, cittadino spagnolo diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito presso la «Universidad Politecnica de Madrid» in data giugno 1984;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» dal 17 agosto 1984;

Preso atto che l'istante ha documentato anche esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A, settore civile ambientale, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta

Al sig. Felix Lorenzo Martin, nato a Salamanca (Spagna) il 27 gennaio 1960, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

06A03547

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pereira Viegas Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pereira Viegas Patricia, nata il 23 luglio 1972 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 11/1992, il riconoscimento del

titolo professionale di «Engenheiro» conseguito in Brasile in data 22 febbraio 1999, presso l'Universidade Sao Judas Tadeu» di San Paolo (Brasile) e rilasciato in data 9 maggio 1999 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sao Paulo» (Brasile) dal 25 novembre 2003;

Preso atto che la sig.ra Pereira Viegas ha documentato lo svolgimento di attività professionale in Brasile fino al 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Pereira Viegas possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 28 settembre 2005 con validità fino al 27 settembre 2006, per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Pereira Viegas Patricia, nata il 23 luglio 1972 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

06A03548

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Kerenxhi Elona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kerenxhi Elona, nata il 20 febbraio 1976 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale albanese di «Avokat» rilasciato dal ruolo nazionale degli avvocati della Repubblica d'Albania cui la richiedente è iscritta dal 16 luglio 2005 con licenza n. 2460, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Perugia in data 26 ottobre 2000, omologata dalla competente Autorità albanese con provvedimento di dicembre 2005;

Considerato inoltre che la richiedente ha documentato lo svolgimento della pratica biennale come attestato dall'ordine degli avvocati di Perugia in data 8 novembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Perugia a tempo indeterminato dal 12 agosto 2005;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kerenxhi Elona, nata il 20 febbraio 1976 a Tirana (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte: su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A03549

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Guth Dietmar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Guth Dietmar, nato il 12 novembre 1942 a Innsbruck (Austria), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Zivilingenieurs fur Bauwesen» rilasciato dall'ufficio del Governo regionale della Stiria - Settore tecnico della direzione dei lavori edili della regione in data 7 giugno 1977 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto che il sig. Guth ha conseguito il titolo accademico di «Diplom-Ingenieur» coneguito in Austria e rilasciato dall'«Università Tecnica di Vienna» (Austria) in data 27 giugno 1970;

Visto che il richiedente risulta iscritto alla Camera degli architetti e degli ingegneri consulenti del Tirolo e del Vorarlberg;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e dell'esercizio in Italia della omonima professione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Guth Dietmar, nato il 12 novembre 1942 a Innsbruck (Austria), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

06A03550

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Valvo Iacono Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Valvo Iacono Claudia, nata il 30 maggio 1981 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Venezuela e rilasciato dall'«Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) in data 26 novembre 2004, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados del Distrito Capital» di Caracas (Venezuela) dal 3 dicembre 2004 al n. 53999;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Valvo Iacono Claudia, nata il 30 maggio 1981 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A03551

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Donati Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Donati Francesco, nato il 17 luglio 1972 a Livorno (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» cui è iscritto dal 20 ottobre 2005, ai fini dell'iscrizione all'albo degli «avvocati» in Italia e dell'esercizio della omonima professione;

Considerato che il richiedente ha consegnito la «Laurea in giurisprudenza» presso l'Università di Pisa in data 8 maggio 2000 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 30 agosto 2005;

Preso atto che il sig. Donati ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Livorno in data 9 novembre 2005;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Donati Francesco, nato il 17 luglio 1972 a Livorno (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fme dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A03552

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Candosin Marchetti Adriano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Candosin Marchetti Adriano, nato il 31 marzo 1964 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Electrònico» consegnito in Venezuela e rilasciato dall'«Universidad Simòn Bolivar» di Caracas (Venezuela) in data 13 novembre 1987, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore in industriale e dell'informazione ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Centro de Ingenieros de Venezuela» dal 22 febbraio 1988;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere dell'informazione» e l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le nisure compensative;

Rilevato, invece, che, per quanto concerne l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A settore industriale dell'albo professionale degli ingegneri, la Conferenza di servizi del 15 dicembre 2005 ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dal sig. Candosin non sia assimilabile a quella degli iscritti al settore industriale dell'albo degli ingegneri e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;

Decreta

di riconoscere al sig. Candosin Marchetti Adriano, nato il 31 marzo 1964 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della omonima professione in Italia;

di rigettare l'istanza di iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale per i motivi sopra indicati.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

06A03553

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Jalil Luciano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza del sig. Jalil Luciano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 10 gennaio 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, conseguito in Argentina presso la «Universidad del Salvador» (Argentina) in data 7 settembre 2004 e rilasciato il 6 ottobre 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» in Italia e dell'esercizio della omonima professione;

Considerato che la richiedente è iscritto al «Colegio Pùblico de Abogados de la Capital Federal» di Buenos Aires (Argentina) dal 26 agosto 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Jalil Luciano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 10 gennaio 1976, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere anunesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissiòne rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A03554

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Driessen Marieke Germa Tonny, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Driessen Marieke Germa Tonny, nata a Weekt (Olanda) il 17 agosto 1974, cittadina olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocaat», conseguito in Olanda ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Getuigcshrift het doctoral examen in het Nederlands Recht» conseguito presso l'«Universiteit Maastricht» come dichiarato in data 31 ottobre 1996;

Considerato che è iscritta all'«Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam» dal 12 ottobre 1999;

Preso atto che la richiedente è in possesso anche del titolo di «Solicitor» conseguito presso la «Supreme Court of England and Wales» dal 15 ottobre 2003 ed è inoltre in possesso anche del titolo di «Attorney and Counsellor at Law» rilasciato dalla «Supreme Court of the State of New York» dall'ottobre 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quelta di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Driessen Marieke Germa Tonny, nata a Weekt (Olanda) il 17 agosto 1974, cittadina olandese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto

processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere anunesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su: 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissiòne rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A03555

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 aprile 2006.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Favorit», registrato al n. 10050, a nome dell'impresa Erregi S.r.l., in Torino.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto datato 31 maggio 1999 n. 10050, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con il quale l'Impresa Erregi S.r.l. con sede legale a Torino, corso M. d'Azeglio n. 112, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Favorit» fino al 30 giugno 2006;

Vista la nota presentata in data 1° marzo 2006 con la quale l'impresa medesima ha comunicato la rinuncia al rinnovo della registrazione;

Ritenuto di procedere alla revoca della registrazione del prodotto di cui trattasi, a partire dalla sua data di scadenza;

Decreta:

1. È revocata, su rinuncia, a partire dal 30 giugno 2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato «Favorit», registrato al n. 10050 con decreto in data 31 maggio 1999, a nome dell'impresa Erregi S.r.l. con sede legale a Torino, corso M. d'Azeglio n. 112.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio del prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 3 aprile 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

06A03730

ORDINANZA 23 febbraio 2006.

Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 27 aprile 1983, recante norme sanitarie per lo spostamento dei suidi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 2 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 26 luglio 2001, Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;

Visto il decreto del Ministero della sanità 1° aprile 1997 relativo al Piano nazionale di controllo della malattia di Aujezsky nella specie suina;

Vista la decisione della Commissione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;

Considerato che sul territorio nazionale sono in vigore piani di sorveglianza ed eradicazione di alcune malattie del suino che prevedono controlli sanitari nelle aziende suinicole e classificazione delle stesse in funzione dello status sanitario acquisito;

Considerato che tali piani sono stati approvati dalla Commissione europea in funzione dei programmi presentati e dei risultati raggiunti;

Considerato che le misure di controllo negli allevamenti suinicoli previsti dagli attuali piani di eradicazione e sorveglianza assicurano un monitoraggio periodico dello stato sanitario dei suini allevati;

Considerato che la regolare esecuzione dei sopra citati Piani nazionali di eradicazione e sorveglianza prevede tra l'altro l'accreditamento sanitario delle singole aziende suinicole e successivamente, in funzione di determinati criteri, dell'intero territorio regionale;

Preso atto che diverse regioni italiane hanno acquisito lo status di regioni accreditate per alcune malattie diffusive del suino in ottemperanza ai Piani nazionali di sorveglianza ed eradicazione;

Considerato che le norme sanitarie che sovrintendono lo spostamento dei suidi devono tenere conto dei risultati raggiunti dalle singole regioni nell'ambito dei piani di eradicazione e sorveglianza nonché più in generale dell'andamento della situazione epidemiologica delle malattie del suino;

Rilevata la favorevole situazione epidemiologica relativa ad alcune delle principali malattie infettive e diffusive del suino sul territorio delle regioni accreditate, che rende di fatto superata l'attuazione di alcuni controlli sanitari per lo spostamento dei suini;

Ritenuto necessario abrogare le prescrizioni per lo spostamento dei suidi contenute nell'ordinanza del Ministro della sanità 27 aprile 1983, sopra citata, in funzione del favorevole andamento di alcune malattie del suino in certe regioni del territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

1. I suidi da trasportare fuori comune, a qualunque titolo, a mezzo ferrovia, autoveicoli, navi ed aeromobili devono essere sottoposti a visita veterinaria da parte del veterinario ufficiale della AUSL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico.

2. Nell'espletamento dell'attività di cui al comma 1, il veterinario ufficiale deve verificare che le condizioni igienico-sanitarie, che hanno consentito l'esercizio dell'attività allevatoriale, siano mantenute; detta attività di vigilanza, deve essere registrata sul registro aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 mediante l'apposizione di data e firma del veterinario ufficiale.

3. La visita clinica di cui al comma 1, non è obbligatoria per i suini destinati direttamente ad uno stabilimento di macellazione ubicato nella stessa regione di origine, se provenienti da aziende accreditate, ad esclusione delle stalle di sosta, ai sensi del vigente Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare approvato dalla Commissione europea;

4. La visita clinica di cui al comma 1 non è obbligatoria per i suini destinati direttamente verso qualsiasi allevamento da ingrasso o stabilimento di macellazione, ad esclusione delle stalle di sosta, ubicati su tutto il territorio nazionale, a condizione che l'azienda di origine sia situata in una regione accreditata ai sensi del vigente Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare approvato dalla Commissione europea, di cui all'allegato I, e che la stessa azienda di origine sia accreditata ai sensi del piano nazionale di controllo della malattia di Aujezsky nella specie suina. I suini destinati agli allevamenti di ingrasso possono essere ulteriormente movimentati solo verso un impianto di macellazione. L'allegato I è aggiornato contestualmente alle modifiche, apportate in sede comunitaria alla decisione 2005/779/CE.

5. La movimentazione degli animali di cui ai commi 3 e 4 in carenza delle condizioni ivi richieste, comporta la sospensione dei benefici derivanti dallo stato sanitario di accreditamento per la malattia vescicolare del suino e per la malattia di Aujeszky per un periodo di tempo da sei mesi ad un anno;

6. La movimentazione degli animali in difformità a quanto previsto ai commi 1, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 2.

1. Il veterinario ufficiale, incaricato della visita di cui all'art. 1, comma 1, deve, a conferma dell'esito favorevole della stessa, compilare l'attestazione a tergo del modello del documento di accompagnamento (Mod. 4) di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

2. Nel modello di cui al comma 1, il veterinario ufficiale, dopo aver verificato la conformità della azienda e degli animali ai requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di anagrafe e identificazione dei suini, deve altresì riportare gli estremi dei contrassegni di identificazione dei suini nonché la data dell'ultimo controllo sierologico favorevole in allevamento previsto dai piani di eradicazione e sorveglianza o dell'eventuale accreditamento per malattia vescicolare del suino e per la malattia di Aujezsky.

3. Nei casi di cui all'art. 1, commi 3 e 4, la compilazione del modello del documento di accompagnamento (Mod. 4) di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, contenente gli estremi dei contrassegni di identificazione, il numero dei suini trasportati nonché la data dell'ultimo controllo sierologico favorevole e la data di accreditamento per malattia vescicolare dei suini e per la malattia di Aujezsky, può essere redatta a cura del proprietario, che se ne assume la responsabilità.

Art. 3.

1. Per ogni spedizione di suidi fuori dal comune dell'azienda di origine, il modello 4 deve essere redatto in quadruplice copia da conservare con le seguenti modalità:

a) una copia di esso deve essere trattenuta dall'allevatore;

b) una copia è trattenuta dal veterinario ufficiale che ha effettuato la visita clinica che provvede ad inviarla a mezzo fax, 24 ore prima della partenza degli animali dall'azienda di origine, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente sul luogo di destinazione degli animali;

c) le rimanenti due copie sono consegnate dal trasportatore al macello o azienda di destinazione che provvederà a sua volta a trasmetterne copia entro 24 ore dall'arrivo della partita, alla AUSL competente per territorio della azienda di destinazione.

2. Nel caso previsto all'art. 2, comma 3, l'allevatore oltre ad effettuare quanto disposto alla lettera *c)*, procede ad inviare una copia del modello 4 anche al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente sull'allevamento di partenza dei suini e tale invio deve avvenire a mezzo fax entro 24 ore dalla spedizione.

3. La procedura di cui al comma 1, lettera *b)* non si applica nel caso in cui il modello 4 sia stato redatto dallo stesso veterinario ufficiale cui compete, nel luogo di destinazione dei suidi, la vigilanza sanitaria.

Art. 4.

1. L'obbligo della visita sanitaria di cui all'art. 1, comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 2 comma 1, è esteso a tutte le partite di suidi che vengono spostati nel territorio nazionale per essere condotti a mercati, fiere ed esposizioni.

2. Sono fatte salve le restrizioni previste per la movimentazione dei suini nell'ambito di attuazione di eventuali misure di polizia veterinaria.

Art. 5.

1. L'ordinanza del Ministro della sanità 27 aprile 1983, recante norme sanitarie per lo spostamento dei suidi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 2 maggio 1983 è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità fino al 31 dicembre 2007.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 282

ALLEGATO I

SEZIONE A.

Regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini:

- Basilicata;
- Emilia-Romagna;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Lazio;
- Liguria;
- Lombardia;
- Marche;
- Molise;
- Piemonte;
- Puglia;
- Sardegna;
- Toscana;
- Trentino-Alto Adige;
- Umbria;
- Valle d'Aosta;
- Veneto.

SEZIONE B.

Regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini:

- Abruzzo;
- Campania;
- Calabria;
- Sicilia.

06A03877

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 marzo 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 27793 del 25 novembre 1993, con il quale ai sensi dell'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 è stata costituita la commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Visto il decreto direttoriale n. 1859 del 4 febbraio 2005 relativo alla ricomposizione di detta commissione;

Vista la nota dell'I.N.P.S. di Taranto n. 7800 del 7 marzo 2006 relativa alla designazione, quale membro supplente della commissione in argomento, della dott.ssa Concetta Fiorino, in sostituzione del dott. Vincenzo Candelli;

Decreta:

La dott.ssa Concetta Fiorino, nata a S. Giorgio J. (Taranto) il 16 agosto 1957, è nominata componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, in sostituzione del dott. Vincenzo Candelli.

Taranto, 20 marzo 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A03784

DECRETO 28 marzo 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TREVISO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, nella parte in cui modifica l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 790 del 18 gennaio 2002 concernente il rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sua ricostituzione, essendo decorso il quadriennio di carica;

Visto l'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Provveduto in via preventiva, sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio ed interpellate le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione così come segue dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nei settori economici interessati all'attività dell'Istituto, in relazione all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia – ritenendo, comunque, di dover assicurare la rappresentanza datoriale di tutti i settori produttivi in aderenza allo spirito della composizione dell'organo come rinnovato dall'art. 44 della legge n. 88/1989 (riduzione dei rappresentanti dei datori di lavoro da 6 a 4) – alla consistenza numerica e al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate, al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio d'amministrazione dell'Istituto:

lavoratori dipendenti:

n. 6 - industria/artigianato di cui uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

n. 3 - terziario;

n. 2 - agricoltura;

datori di lavoro:

n. 1 - agricoltura;

n. 1 - industria;

n. 1 - terziario;

lavoratori autonomi:

n. 1 - agricoltura;

n. 1 - artigianato;

n. 1 - commercio;

Considerato:

che, ai sensi delle precitate disposizioni, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali operanti nella provincia:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL);

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFSAL);

Federmanager - Associazione Dirigenti Aziende Industriali;

Unione Generale del Lavoro (UGL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

per i datori di lavoro:

Artigianato Trevigiano - Casartigiani Treviso;
Associazione Bancaria Italiana;
Associazione Nazionale Costruttori Edili;
Confartigianato della Marca Trevigiana;
Confederazione Italiana Agricoltori;
Confederazione Nazionale Artigianato;
Confesercenti;
Federazione Provinciale Coldiretti;
Unascom;
Unindustria;
Unione Generale Coltivatori;
Unione Provinciale Agricoltori;
Unione Provinciale Artigiani;

per i lavoratori autonomi:

ANVA - Confesercenti;
Artigianato Trevigiano - Casartigiani Treviso;
Confartigianato della Marca Trevigiana;
Confederazione Italiana Agricoltori;
Confederazione Nazionale Artigianato;
Federazione Provinciale Coldiretti;
Unascom;
Unione Generale Coltivatori;
Unione Provinciale Artigiani;

Considerato:

che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) attività svolte in favore degli iscritti/associati (partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro, ecc.);

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni risultano più rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL);

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

Unione Generale del Lavoro (UGL);

Federmanager - Associazione Dirigenti Aziende Industriali;

per i datori di lavoro:

Unione Provinciale Agricoltori (Confagricoltura);
Unindustria (Confindustria);
Unascom (Confcommercio);

per i lavoratori autonomi:

Federazione Provinciale Coldiretti;

Confartigianato della Marca Trevigiana (Confartigianato);

Unascom (Confcommercio);

Viste le designazioni dei propri rappresentanti effettuate dalle succitate organizzazioni sindacali e, particolarmente, la designazione unitaria fatta da CGIL, CISL e UIL;

Decreta:

Il Comitato provinciale I.N.P.S. è ricostituito come segue:

a) rappresentanti dei lavoratori:

Bettin Paolo, designato dalla segreteria provinciale CGIL;

Donelli Maria Teresa, designato dalla segreteria provinciale CGIL;

Zanata Lorenzo, designato dalla segreteria provinciale CGIL;

Antoniazzi Luciano, designato dalla segreteria provinciale CISL;

Buso Roberto, designato dalla segreteria provinciale CISL;

Collodet Virginio, designato dalla segreteria provinciale CISL;

Vanzella Dino, designato dalla segreteria provinciale CISL;

Antole Giancarlo, designato dalla segreteria provinciale UIL;

Checcacci Roberto, designato dalla segreteria provinciale UIL;

Masaro Pietro, designato dalla UGL -Venezia;

Gasparetto Ida dalla Federmanager di Treviso;

b) rappresentanti dei datori di lavoro:

Costantini Michele, designato dall'Unione Provinciale Agricoltori (Confagricoltura);

Boscariol Marzio, designato dall'Unindustria Treviso;

Colleoni Luciano, designato dall'Unascom di Treviso;

c) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Bonet Oriano, designato dalla Federazione Provinciale Coldiretti;

Garibbo Stefano, designato dalla Confartigianato della Marca Trevigiana;

Bertuola Luca, designato dall'Unascom di Treviso;

d) il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Treviso;

e) il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Treviso;

f) il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Treviso.

Il Comitato composto come sopra, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ha la durata di 4 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 28 marzo 2006

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

06A03765

DECRETO 28 marzo 2006.

Nomina delle tre speciali commissioni presso il comitato provinciale INPS di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 1988;

Visto in particolare l'art. 46 della predetta legge che al comma 3 prevede le tre commissioni speciali del Comitato provinciale I.N.P.S., per l'esame dei ricorsi relativi alle prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e alle prestazioni di maternità per tali lavoratori;

Visto il proprio decreto n. 836 del 28 marzo 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S di Treviso;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato:

che, ai sensi delle precitate disposizioni, i quattro membri previsti per ciascuna di dette commissioni debbono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative operanti in provincia;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni:

Anva - Confesercenti;

Artigianato Trevigiano - Casartigiani Treviso;

Confartigianato della marca Trevigiana;

Confederazione italiana agricoltori;

Confederazione nazionale dell'artigianato;

Federazione provinciale coldiretti;

Unione generale coltivatori;

Unascom;

Unione provinciale artigiani;

Considerato:

che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) attività svolta in favore degli associati (partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro etc.);

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni, risultano più rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Federazione provinciale coldiretti;

Confederazione italiana agricoltori;

per gli artigiani:

Confartigianato della marca Trevigiana;

Artigianato Trevigiano - Casartigiani Treviso;

per gli esercenti attività commerciali:

Unascom;

Anva - Confesercenti;

Viste le designazioni effettuate dalle succitate organizzazioni sindacali;

Decreta:

Come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle tre speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

a) per la speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni i signori:

De Col Carla, designata dalla Federazione provinciale Coldiretti;

Freschet Leonardo, designato dalla Federazione provinciale Coldiretti;

Maggiotto Antonio, designato dalla Federazione provinciale Coldiretti;

Moro Alessandra, designata dalla Confederazione italiana agricoltori;

b) per la speciale commissione per gli artigiani signori:

Comin Marco, designato dalla Confartigianato della Marca Trevigiana;

Favrin Giovanni, designato dalla Confartigianato della Marca Trevigiana;

Masutti Rino, designato dalla Confartigianato della Marca Trevigiana;

Garufi Luisa, designata dall'Artigianato Trevigiano - Casartigiani Treviso;

c) per la speciale commissione per gli esercenti attività commerciali i signori:

Bertuola Luca, designato dall'Unascom di Treviso;

Colleoni Luciano, designato dall'Unascom di Treviso;

Favarato Alberto, designato dall'Unascom di Treviso;

Gabrielli Ivano, designato dall'Anva - Confesercenti.

Dette commissioni saranno presiedute rispettivamente da:

Bonet Oriano;

Garibbo Stefano;

Bertuola Luca;

e composte inoltre da:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Treviso;

direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Treviso;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Treviso.

Dette commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, ricostituito con decreto n. 836 del 28 marzo 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 28 marzo 2006

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

06A03766

DECRETO 28 marzo 2006.

Nomina dei componenti della speciale commissione, per la categoria degli esercenti attività commerciali, del comitato provinciale INPS di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996, con cui è stata istituita la direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del MLPS;

Visto il decreto n. 4 del 18 febbraio 2002, con cui è stata costituita la speciale Commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 2002-2006;

Rilevato che la Commissione speciale suddetta è decaduta per scadenza del Comitato provinciale I.N.P.S., per cui si rende necessario rinnovarla per un ulteriore periodo;

Visto il proprio decreto n. 20/06 del 28 marzo 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2006-2010;

Considerato che, per la composizione della speciale Commissione di cui al succitato art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta;

Tenuto conto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sono stati individuati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le locali organizzazioni sindacali aderenti a:

Confcommercio;

Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

Confesercenti;

Viste le designazioni delle predette organizzazioni sindacali, così

Decreta:

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S., sono nominati componenti della speciale commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali, i signori:

Emanuele Orvieto, nato il 21 novembre 1955 a Padova (A.S.C.O.M.);

Enrico Rizzante, nato il 12 agosto 1976 a Padova (A.S.C.O.M.);

Angelo Luni, nato il 15 giugno 1944 a Este (Padova), (A.P.P.E.);

Aldo Brendolin nato il 14 marzo 1939 a Rovigo (Confesercenti).

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 28 marzo 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A03736

DECRETO 28 marzo 2006.

Nomina dei componenti della commissione speciale, per la categoria degli artigiani, del comitato provinciale INPS di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996, con cui è stata istituita la direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del MLPS;

Visto il decreto n. 3 del 18 febbraio 2002, con cui è stata costituita la speciale Commissione per la categoria degli artigiani per il quadriennio 2002-2006;

Rilevato che la Commissione speciale suddetta è decaduta per scadenza del Comitato provinciale I.N.P.S., per cui si rende necessario rinnovarla per un ulteriore periodo;

Visto il proprio decreto n. 20/06 del 28 marzo 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2006-2010;

Considerato che, per la composizione delle speciale Commissione di cui al succitato art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta;

Tenuto conto:

che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sono stati individuati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le locali organizzazioni aderenti a:

Confartigianato;

Confederazione nazionale artigianato;

Viste le designazioni delle predette organizzazioni sindacali, così

Decreta:

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S. sono nominati componenti della Commissione speciale per la categoria degli artigiani, i signori:

Paolo Franzoso, nato il 17 febbraio 1946 a Cavarzere (Venezia), (Unione Prov.le Artigiani);

Giorgio Ramigni, nato il 23 marzo 1930 a Padova (Unione Prov.le Artigiani);

Luciano Capuzzo, nato il 12 novembre 1949 a Conselve (Padova), (Unione Prov.le Artigiani);

Vincenzo Carnemolla, nato il 9 marzo 1952 a Noto (Siracusa), (Conf. Nazionale Artigianato).

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 28 marzo 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A03735

DECRETO 28 marzo 2006.

Nomina dei componenti della speciale commissione, per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, del comitato provinciale INPS di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996, con cui è stata istituita la direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del MLPS;

Visto il decreto n. 2 del 18 febbraio 2002, della direzione provinciale del lavoro di Padova con cui è stata costituita la speciale Commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il quadriennio 2002/2006;

Rilevato che la Commissione speciale suddetta è decaduta per scadenza del Comitato provinciale I.N.P.S., per cui si rende necessario rinnovarla per un ulteriore periodo;

Visto il proprio decreto n. 20/06, del 28 marzo 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2006/2010;

Considerato che, per la composizione delle speciale Commissione di cui al succitato art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta;

Tenuto conto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sono stati individuati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le locali organizzazioni aderenti a:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Confederazione italiana coltivatori;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Viste le designazioni delle predette organizzazioni sindacali, così

Decreta:

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S., sono nominati componenti della speciale commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i signori:

Daniele Toniolo, nato il 24 febbraio 1957 a Campo San Martino (Padova), (Conf. Italiana Agricoltori);

Onofrio Dino Milanello, nato il 3 luglio 1951 a Merlara (Padova), (Conf. Italiana Agricoltori);

Giannina Martini, nata il 5 agosto 1952 a Padova (Federazione Prov. le Coldiretti);

Andrea Cogo, nato il 27 agosto 1961 a Padova (Unione Prov. le Agricoltori).

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 28 marzo 2006.

Il direttore provinciale: DRAGO

06A03734

DECRETO 28 marzo 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla composizione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 con cui è stata istituita la Direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del MLPS;

Visto il decreto n. 1 del 18 febbraio 2002 della Direzione provinciale del lavoro di Padova con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2002/2006;

Considerato che il Comitato predetto è scaduto per decorso quadriennio e che pertanto deve provvedersi alla ricostituzione dello stesso;

Valutati i dati della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova e dell'ufficio nella trattazione di controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Interpellate le locali organizzazioni sindacali;

Tenuto conto del rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, già previsto per il consiglio di amministrazione I.N.P.S.;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo nell'individuazione dei settori economici interessati all'attività dell'Istituto previdenziale ed in particolare alle funzioni del Comitato provinciale;

Considerato:

che ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, si deve tenere conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia;

che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri sono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative in questa provincia le locali organizzazioni aderenti a:

a) per i lavoratori dipendenti: C.I.S.L., C.G.I.L., U.I.L., U.G.L. e A.S.D.A.C.;

b) per i datori di lavoro: Confagricoltura, Confindustria e Confcommercio;

c) per i lavoratori autonomi: Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate, così

Decreta:

È ricostituito per la durata di un ulteriore quadriennio (2006/2010) il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova nella seguente composizione:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore primario:

Antonio Miazzo nato il 17 giugno 1943 a Grantorto (Padova) (C.I.S.L.);

Dismo Gelsetti nato il 2 febbraio 1948 a Monselice (C.G.I.L.);

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore secondario:

Renato Ceccarello nato il 18 maggio 1954 a Montegrotto Terme (Padova) (C.I.S.L.);

Sandro Cesari nato il 15 giugno 1943 a Padova (C.G.I.L);

Sergio Broggio nato il 21 dicembre 1946 a Candiana (C.G.I.L.);

Arnaldo Cavaciocchi nato il 26 marzo 1936 a Verona (U.I.L.);

Franco Boffo nato il 9 giugno 1943 a Padova (U.G.L.);

in rappresentanza dei lavoratori del settore terziario:

Nello Marcazzan nato l'8 gennaio 1943 a S. Giovanni Ilarione (Verona) (C.I.S.L.);

Silvano Ferrazzo nato il 12 maggio 1941 a Campo San Martino (C.I.S.L.);

Daniele Rampazzo nato il 21 marzo 1948 a Padova (U.I.L.);

in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

Giuseppe Testa nato il 22 aprile 1938 a Padova (A.S.D.A.C.);

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore primario:

Andrea Cogo nato il 27 agosto 1961 a Padova (Unione Prov.le Agricoltori);

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore secondario:

Alberto Mazzetto nato il 24 settembre 1945 a Padova (Unindustria);

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore terziario:

Marcello Mazzucato nato il 10 maggio 1956 a Padova (A.S.C.O.M.);

in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore primario:

Luca Colussi nato il 22 settembre 1964 a San Vito al Tagliamento (Pordenone) (Federaz. Prov.le Coltivatori Diretti);

in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore secondario:

Angelo Rizzante nato il 10 marzo 1946 a Borgoricco (Padova) (Unione Prov.le Artigiani);

in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore terziario:

Walter Violato nato il 17 luglio 1930 a Padova (A.S.C.O.M.);

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Padova o suo delegato;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Padova o suo delegato;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 28 marzo 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A03733

DECRETO 31 marzo 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 27 marzo 2006, con la quale il sig. Turco Fabio ha rassegnato le proprie dimissioni da membro supplente della predetta Commissione in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota protocollo n. 2263 del 28 marzo 2006, con la quale la C.I.S.L. di Viterbo ha designato il sig. Capone Angelo, quale membro supplente, in sostituzione del sig. Turco Fabio;

Decreta:

Il sig. Capone Angelo, nato a Bengasi il 14 ottobre 1940 e residente in Viterbo, via Igino Garbini n. 84/b, è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Turco Fabio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 31 marzo 2006

Il direttore provinciale: MICHELI

06A03768

DECRETO 3 aprile 2006.

Sostituzione di un componente della speciale commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali, presso il comitato provinciale INPS di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il decreto 25 giugno 2002, n. 15, del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Pavia, con il quale è stata ricostituita la speciale commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Pavia, prevista dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, comma 3;

Vista la comunicazione resa dall'Associazione commercianti della provincia di Pavia con nota 17 marzo 2006, prot. 201 GPG/ar, relativa al decesso di Virginio Gatti, proprio rappresentante in seno alla suddetta speciale commissione;

Considerato che con la medesima nota l'Associazione commercianti della provincia di Pavia designa Ugo Canevari quale componente della speciale commissione, in sostituzione di Virginio Gatti;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione dell'organismo;

Decreta:

Ugo Canevari è nominato membro della speciale commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Pavia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 3 aprile 2006

Il direttore provinciale: WEBER

06A03767

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2006.

Cancellazione di alcune società cooperative dal registro delle imprese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative) che introduce agli articoli del codice civile l'art. 2545-*octiesdecies* circa la conseguente cancellazione dal registro imprese, dell'elenco delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti effettuati le sotto elencate società risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile;

Dispone

che siano cancellate dal registro imprese:

1) società cooperativa «Edificatrice Vignale» in liquidazione dal 4 maggio 1998, con sede in Prato, costituita per rogito del notaio Bettini Luigi in data 11 giugno 1962, codice fiscale n. 84003810482;

2) società cooperativa «Edificatrice Indicatore» in liquidazione dal 30 aprile 1993, con sede in Prato, costituita per rogito del notaio Balestri Stefano in data 7 dicembre 1978, codice fiscale n. 01566960488;

3) società cooperativa «Edificatrice Giulio Cesare» in liquidazione dall'11 ottobre 1996, con sede in Prato, costituita per rogito del notaio Balestri Ugo in data 19 novembre 1979, codice fiscale n. 01707480487.

Prato, 15 marzo 2006

Il direttore provinciale: BERLOCO

06A03788

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Grifetto - Società cooperativa per la gestione dei servizi a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la nota del presidente del consiglio di amministrazione recepita il 24 agosto 2005, con la quale si richiede di assoggettare la cooperativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Grifetto - Società cooperativa per la gestione dei servizi a r.l.», con sede in Perugia (codice fiscale n. 01237510548) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, ed il dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, con studio in Roma, via Ezio n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03732

DECRETO 16 marzo 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Grazia», in Caserta, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 27 luglio 2005 effettuato nei confronti della società cooperativa «Grazia» con sede in Caserta, dal quale emerge un immobilismo degli organi sociali;

Preso atto che il sodalizio in argomento ha in corso numerose vertenze giudiziarie con l'istituto mutuante e con altri creditori;

Considerato che gli organi sociali non sono in condizione di compiere atti di gestione necessari per portare a compimento l'oggetto sociale con l'assegnazione ai soci dei residui due alloggi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori e i sindaci della società cooperativa «Grazia», con sede in Caserta, codice fiscale 01603580612, costituita in data 5 dicembre 1985, a rogito notaio dott. Vincenzo Barletta.

Art. 2.

Il dott. Scalia Antonino nato a Viagrande (Catania) il 14 settembre 1946 codice fiscale SCLNNN46P14L828N, con studio in Sant'Antonio Abate (Napoli) in via Casa D'Antuono n. 161, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03807

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Nuova Mispeco - Società Cooperativa a r.l.», in Minervino di Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Lecce in data 2 agosto 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Nuova Mispeco - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Minervino di Lecce (Lecce) (codice fiscale n. 02639920756) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Tamborrino, nato a Lecce il 16 marzo 1968, con studio a Lecce in piazza S. Oronzo n. 40, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03731

DECRETO 29 marzo 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «S. Lucia», in Cicerale, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001:

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto dell'esposto a firma del sig. Cataneo Gaetano datato 21 gennaio 2005;

Visto il verbale di mancato accertamento ispettivo del 16 marzo 2005 disposto dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Santa Lucia» con sede in Cicerale (Salerno);

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori e i sindaci della società cooperativa «S. Lucia» con sede in Cicerale (Salerno), codice fiscale 02645430659, costituita in data 2 novembre 1989, a rogito notaio dott. Pasquale Cammarano.

Art. 2.

La dott.ssa Simona Cozzolino codice fiscale CZZSMN74B47G813V, nata a Pompei (Napoli) il 7 febbraio 1974, con studio in Salerno in via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03791

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 21 marzo 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della mostra filatelica «Il Regno d'Italia» - Palazzo Montecitorio, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria interna di primo porto in € 0,60;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo della mostra filatelica «Il Regno d'Italia» - Palazzo Montecitorio, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: quattro più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta riproduce, su fondo bianco, quattro francobolli emessi durante il Regno d'Italia che riportano ognuno un ritratto dei sovrani italiani che regnarono tra il 1861 e il 1946. Tre dei quattro francobolli sono disposti in alto in base ai colori della bandiera italiana e precisamente: a sinistra il francobollo di colore verde del valore di cinque centesimi emesso nel 1879, raffigurante l'effigie di Umberto I; al centro il francobollo di colore bianco del valore di 15 quindici centesimi emesso nel 1863, raffigurante l'effigie di Vittorio Emanuele II; a destra il francobollo di colore rosso del valore di 10 centesimi emesso nel 1901, raffigurante l'effigie di Vittorio Emanuele III. In basso al centro è riportato il quarto francobollo del valore di 20 centesimi emesso nel 1930, in occasione delle nozze del Principe Umberto con la Principessa Maria Josè del Belgio e, a sinistra e a destra, è raffigurato, in grafica stilizzata, lo stemma sabaudo. Completano il francobollo la leggenda «MOSTRA - IL REGNO D'ITALIA - MONTECITORIO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il francobollo è raccolto anche in un libretto (carnet).

Caratteristiche del libretto: valore € 2,40 (corrispondente a quattro francobolli di € 0,60); tiratura: un milione e duecentomila francobolli, raccolti in trecentomila libretti; caratteristiche: in prima di copertina, su fondo che raffigura la facciata stilizzata di Palazzo Montecitorio, sono riprodotti, sovrapposti, in diagonale da sinistra a destra i tre francobolli i cui colori rappresentano la bandiera italiana, a destra il francobollo dedicato alle nozze del Principe Umberto e in basso a sinistra il logo di Poste Italiane; inoltre sono riportate rispettivamente in alto e in basso le leggende «IL REGNO D'ITALIA NELLA POSTA E NELLA FILATELIA» e «ROMA - SALA DELLA LUPA DI MONTECITORIO - 9/16 FEBBRAIO 2006»; in quarta di copertina, su fondo che raffigura la Lupa, simbolo di Roma, sono disposte all'interno di un riquadro bleu, quattro etichette autoadesive recanti in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail»; all'esterno del riquadro sono riportate le scritte «Carnet da € 2,40 - 4 francobolli da € 0,60»; in seconda e in terza di copertina è riprodotta a tappeto la scritta del logo di Poste Italiane. I quattro francobolli sono raccolti in un foglietto del formato di cm 14,4 × 12 con il margine del lato destro incollato in terza di copertina e disposti in duplice fila al centro di un riquadro perforato.

Sulla cimosa sono ripetuti in grafica stilizzata, lungo tutti e quattro i lati, in corrispondenza dei francobolli, il profilo del prospetto centrale e superiore di Palazzo Montecitorio e sui quattro angoli lo stemma sabaudo. Stampa del libretto: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. Carta del libretto: monopatinata 150 gr/mq. Formato libretto chiuso: cm 15 × 12. Colori libretto: policromia.

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo è di formato mm 40 × 14, reca in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1 × 30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato un numero progressivo. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A03847

DECRETO 21 marzo 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 50º anniversario della rivista Quattroruote, nel valore di € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato H della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 1 — formato normalizzato fino a 20 grammi — in € 0,62;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo del 50º anniversario della rivista Quattroruote, nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

La vignetta riproduce la prima copertina della rivista mensile Quattroruote, fondata da Gianni Mazzocchi e pubblicata nel febbraio del 1956. Completano il francobollo la leggenda «50º ANNIVERSARIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40 × 14, reca in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1 × 30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A03848

DECRETO 21 marzo 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Panini S.p.A., nel valore di € 2,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato B della suddetta deliberazione che stabilisce il prezzo per la posta raccomandata interna di primo porto in € 2,80;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo della Panini S.p.A., nel valore di € 2,80.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 13 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 140,00».

La vignetta riproduce, su un fondo bianco, il marchio dell'album delle figurine dei «CALCIATORI» con la leggenda «PANINI». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 2,80».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A03849

DECRETO 21 marzo 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi dedicati ai ragazzi in occasione del 18º anno di età, nel valore di € 0,45 per ciascun francobollo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2006 di autorizzazione all'emissione, per l'anno 2006, di due francobolli celebrativi destinati ai cittadini italiani, di sesso maschile e femminile, che compiranno nel corso del medesimo anno il diciottesimo anno di età;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in di primo porto in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2006, due francobolli celebrativi dedicati ai ragazzi in occasione del 18° anno di età, nel valore di € 0,45 per ciascun francobollo.

I due francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: sei; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

Vignette: i due valori si differenziano per il rispettivo colore rosa e celeste e raffigurano, entro un francobollo stilizzato, una clessidra contenente alcune cifre che idealmente scivolano nel vaso inferiore formando il numero 18; nell'angolo in basso a destra è rappresentata una preobliterazione con la scritta «**Poste** italiane», riportata con i tipici caratteri del logo.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «DEDICATO ALLE DICIOTTENNI» e «DEDICATO AI DICIOTTENNI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

I due francobolli sono validi per la corrispondenza.

Analoghi francobolli sono stampati senza la preobliterazione e raccolti singolarmente entro una cimosa sulla quale è indicato il valore «€ 0,45». Detti francobolli sono destinati gratuitamente ai cittadini italiani che compiono 18 anni nell'anno 2006, secondo le modalità stabilite da Poste Italiane S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A03850

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 aprile 2006.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2006, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE
DELL'EX UNITÀ OPERATIVA
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI COSE
A.P.C. 3 (DIVISIONE 4)

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2005;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 27 luglio 2004, come modificato dal decreto dirigenziale 22 luglio 2005, recante «Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2004;

Visto il documento CEMT/CM(2005)9/FINAL recante il «Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il Contingente multilaterale» del 24 novembre 2005;

Visto il documento CEMT/CS/TR(2005)18 del 24 gennaio 2006 contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2006 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che alcune autorizzazioni Cemt non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide per la Grecia;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni Cemt per l'anno 2006 è stato mantenuto a 379 autorizzazioni così suddivise:

241 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;

4 autorizzazioni di tipo «breve durata» (4×12=48) utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;

134 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 3»;

Considerato che le limitazioni territoriali sono così strutturate:

soltanto 96 autorizzazioni del tipo utilizzabile con veicoli euro 3, sono valide per l'Austria;

soltanto 67 autorizzazioni (a prescindere dal tipo) sono valide per la Grecia;

Considerato che 93 autorizzazioni del sopraindicato contingente non sono state rinnovate per l'anno 2006 alle imprese che ne erano titolari, per mancanza della prescritta domanda di rinnovo (64) o perché scarsamente utilizzate nel 2005 (29); le stesse restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria, così ripartite a seconda delle rispettive limitazioni:

18 valide anche in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

6 valide anche in Austria, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

61 utilizzabili almeno con veicoli «euro due» (non valide per Austria e Grecia);

8 utilizzabili almeno con veicoli «euro tre» (non valide per Austria e Grecia);

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* del decreto dirigenziale 27 luglio 2004, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei «euro 2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale 27 luglio 2004, le autorizzazioni CEMT, «valide Austria» vengono attribuite, in ordine di punteggio una per ciascuna impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere già titolari di altre autorizzazioni, rinnovate, dello stesso tipo;

b) essere titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile, per uno dei seguenti Paesi: Croazia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Bielorussia, Romania o Ucraina;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 4, le autorizzazioni CEMT «non valide Austria» vengono assegnate, in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio e che le eventuali autorizzazioni residue vengono attribuite con ulteriori giri ad esaurimento;

Visto l'art. 2 del decreto dirigenziale 27 luglio 2004, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 99 domande presentate;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2006 per il rilascio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

Art. 2.

Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, 93 autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro 3» a seconda dell'autorizzazione da attribuire. Le autorizzazioni sono così ripartite:

18 valide anche in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;

6 valide anche in Austria, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;

61 utilizzabili almeno con veicoli «euro due»;

8 utilizzabili almeno con veicoli «euro tre».

Art. 3.

Le 24 autorizzazioni valide Austria sono assegnate tenendo conto dei requisiti prescritti al comma 1 dell'art. 4 del decreto dirigenziale 27 luglio 2004 e che appaiono nell'ultima colonna dell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Art. 4.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera A) alla lettera C) secondo i motivi dell'esclusione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il dirigente: LOBINA

ALLEGATO

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 2006 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT
AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.D. 27/7/2004

Pos.	DATI IMPRESA			Punteggio	Titolare di (*)
	Nome	Sede	Albo		
1	GALASSINI F.LLI SRL	VIGNOLA (MO)	MO4102802Z	2072,9	CEMT/A
2	SAMOGIN P. U. SRL	COLFOSCO DI SUSEGANA (TV)	TV2656860Y	1524,7	CEMT/A
3	BRUGIONI SRL	FIUMALBO (MO)	MO4105808A	1222,1	CEMT/A
4	CANIL F.LLI SPA	BESSICA DI LORIA (TV)	TV2652788Y	904,5	CEMT/A
5	POLESE GIANFRANCO	TREVISO	TV2651999K	826,9	CEMT/A
6	RUTILLI A. SRL	CASTELLUCCHIO (MN)	MN1652759W	779,0	CEMT/A
7	EAST LINE SRL UNIP.	PONTE DELLA PRIULA (TV)	TV2653352T	704,8	CEMT/A
8	CECCONI SPA	AREZZO	AR4752567E	703,0	CEMT/A
9	STEN SAS DI LUCIETTO G. C.	GALLIERA VENETA (PD)	PD2450778D	623,2	CEMT/A
10	B.F.C. SPA	ONARA DI TOMBOLO (PD)	PD2453834V	551,8	CEMT/A
11	CUNJA R. EREDI SRL	MONRUPINO (TS)	TS3101443E	547,9	HR
12	TADIC SRL	SAVOGNA D'ISONZO (GO)	GO3150845N	506,8	CEMT/A
13	GIANESINI E. SRL	GORIZIA	GO3150263W	451,7	HR
14	FM INTERNATIONAL SRL	BERZO SAN FERMO (BG)	BG1157048D	377,6	RO
15	CAL SAS	SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	PD2450948Y	375,3	CEMT/A
16	CAPONI CARLO	PASSAGGIO DI BETTONA (PG)	PG5601843D	321,6	CEMT/A
17	SERRAIOTTO ALDO	CASSOLA (VI)	VI2951419C	277,2	
18	AGOSTINIS L. & C. SNC	REANA DEL ROIALE (UD)	UD3251567J	271,1	HR
19	CEM TIR ITALIANA SRL	GORIZIA	GO3151017Y	265,5	UA
20	FERCAM SPA	BOLZANO	BZ2150302Z	264,4	CEMT/A
21	LIVERANI GROUP SPA	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	VR2807209S	253,8	CEMT/A
22	SAVINI MARCO	FOLIGNO (PG)	PG5603661Q	236,9	RO
23	CASE RENATO	TAIBON AGORDINO (BL)	BL2400173M	216,4	HR
24	BOATO PIERLUIGI	ANNONE VENETO (VE)	VE2252737P	210,9	RO
25	CASALE R.SPA	CANALE (CN)	CN0504146C	210,6	RO
26	EREDI DI LUCA GINO SNC	CIMADOLMO (TV)	TV2653470W	198,3	RO
27	BURELLO ANGELO	ATTIMIS (UD)	UD3250765B	168,9	CEMT/A
28	TRANSALPI DI BONTEMPI SNC	CIMADOLMO (TV)	TV2653293R	168,0	CEMT/A
29	GIOVANNA SRL	TREVISO	TV2655676S	167,4	RO
30	GOLO PIERGIORGIO	COLOGNOLA (VR)	VR2805959P	162,6	RO
31	BURELLO SRL	TAVAGNACCO (UD)	UD3254490M	153,5	HR
32	COINTRA SRL	MONRUPINO (TS)	TS3102116X	136,5	HR
33	GIA. TRA SRL	GORIZIA	GO3150561R	127,5	HR
34	STILLTRANS SRL	SACILE (PN)	PN3202543R	126,1	BY
35	COSSUTTA FEDERICO SNC	MONRUPINO (TS)	TS3101450R	123,2	HR
36	NOLIROSS TRANS SERVICE SRL	VIGNOLA (MO)	MO4106695Z	112,5	RO
37	CAVALLIN L. & C. SNC	BADOERE DI MORGANO (TV)	TV2655175L	111,6	
38	CECCO SRL	BUSSOLENGO (VR)	VR2806940R	108,4	RO
39	MOVING DI TUDOROIU F.	ALBARO (VR)	VR2808177J	102,2	RO
40	ROSSI SAURO	ACQUASPARTA (TR)	TR5751333B	99,0	RO
41	DO.BA. INTERNATIONAL SRL	MARGHERA (VE)	VE2255584A	96,8	RO
42	CAPONI M. SRL	BETTONA (PG)	PG5604806C	95,3	RO
43	EREDI RAMON SAS	TRIESTE	TS3101608U	95,2	HR
44	CERQUETTI SNC	CIVITANOVA MARCHE (MC)	MC5452997T	93,7	RO
45	ANTONELLO SRL	S. MARTINO DI LUPARI (PD)	PD2455485S	93,0	
46	ATLASSIB ITALIA SRL	SELVAZZANO DENTRO (PD)	PD2458832G	87,1	RO
47	PRADAL PAOLO & C. SNC	CINTO CAOMAGGIORE (VE)	VE2254200C	83,3	RO
48	CORTESE SRL	ROMANO D'EZZELINO (VI)	VI2957291A	81,8	
49	BEZZI SRL	GHEDI (BS)	BS1304407G	81,1	RO

(*)
CEMT/A=Cemtvalida Austria
BIH=Assegnazione Bosnia Erzegovina
BY=Assegnazione Bielorussia
HR=Assegnazione Croazia
RO=Assegnazione Romania
SCG=Assegnazione Serbia Montenegro
UA= Assegnazione Ucraina

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 2006 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT
AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.D. 27/7/2004

Pos.	DATI IMPRESA			Punteggio	Titolare di (*)
	Nome	Sede	Albo		
50	BOMMARTINI SRL	SOAVE (VR)	VR2805684C	71,8	
51	VALSESIA TIR SRL	QUARONA SESIA (VC)	VC0752633M	66,4	RO
52	ADAMI SPA	ARBIZZANO (VR)	VR2804308S	60,4	
53	RICOTTO G. & C. SNC	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0050057J	56,6	BIH
54	FERTRANS SRL	FIORENZUOLA D'ARDA (PC)	PC4353913T	56,3	
55	BALLARINI D. & C. SNC	VALEGGIO SUL MINCIO (VR)	VR2805966E	50,4	RO
56	LUKAM DI FERRACUTI MONIA	PONZANO DI FERMO (AP)	AP5402991T	47,4	
57	MACELLARI TR. E LOG. SRL	S. MARIA DEGLI ANGELI (PG)	PG5606413T	47,2	
58	IL PARMENSE SNC	PARMA	PR4250312L	46,4	
59	PADOVAN F.LLI SNC	SAN VENDEMIANO (TV)	TN2650775C	45,7	
60	BASSANETTI COSTANTINO	ROBECCO D'OGLIO (CR)	CR1601586X	45,4	RO
61	FERRARIO SNC	UBOLDO (VA)	VA1900270H	43,4	HR
62	TRANSALP SRL	MODENA	MO4108687B	41,5	
63	DUEPI SRL	TREVISO	TV2657108U	38,6	RO
64	LINE STYLE ITALIA SRL	BRONI (PV)	PV1754323G	36,8	RO
65	SORGATO DINO	S. ANGELO DI PIOVE	PD2453216H	35,2	RO
66	ULISSE DI DI MARCO ULISSE	MUZZANA DEL TURNIANO (UD)	UD3252202T	34,6	
67	GIACOMINI GIANFRANCO	TRIESTE	TS3101066F	33,7	HR
68	CICERO GIUSEPPE	PRATO (PO)	FI4605585W	32,7	UA
69	EFFETI TRASPORTI SRL	ROMA	RM5821322Q	29,7	RO
70	C.A.B. SRL	SOLIERA (MO)	MO4108540K	29,2	
71	DEPPIERI MARCO	CHIRIGNAGO (VE)	VE2254876M	28,8	
72	TOFFANIN FRANCESCO	CASALSERUGO (PD)	PD2452826U	27,8	RO
73	ADANTI SNC	FOLIGNO (PG)	PG5604082Z	26,9	RO
74	BSG DI SENA G. & C. SAS	SAVIGNANO SUL RUBICONE (FO)	FO3958147E	26,7	
75	BONINI EVA	MOLINETTO DI MAZZANO (BS)	BS1306213E	26,3	RO
76	TRANS HOLBLING SRL	NATURNO (BZ)	BZ2152010H	25,5	
77	MATRICARDI EAST EUROPE SRL	MONTE S.PIETRANGELI (AP)	AP5403311H	25,3	RO
78	REGOLIN GIORGIO	TURRIACO (GO)	GO3150128P	25,0	RO
79	CANAPANA' SRL	PONTECORVO (FR)	FR6103709Q	24,3	RO
80	LIBRALON F.LLI & C. SNC	SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)	PD2458116A	24,1	RO
81	MUNARI ROBERTO	CASTEL D'AZZANO (VR)	VR2808607S	22,7	
82	MACELLARI SAS	S. M. ANGELI ASSISI (PG)	PG5604737D	22,4	
83	CAPOZUCCA GABRIELLA	CIVITANOVA MARCHE (MC)	MC5452400R	17,2	
84	RAMON ITALO	ERACLEA (VE)	VE2250455X	11,2	
85	VERCESI SNC	POZZUOLO MARTESANA (MI)	MI0850292L	10,0	
86	PIN PIETRO	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	TV2652821H	7,7	

(*)
CEMT/A=Cemtvalida Austria
BIH=Assegnazione Bosnia Erzegovina
BY=Assegnazione Bielorussia
HR=Assegnazione Croazia
RO=Assegnazione Romania
SCG=Assegnazione Serbia Montenegro
UA= Assegnazione Ucraina

ELENCO N.2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA CEMT – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL D.D. 27/7/2004:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1)ASCIUTTI SRL	TERNI	TR5751135V
2)SMET SRL	SALERNO	SA7100624K
3)TIPES SPA	OLGIATE MOLGORA (CO)	CO1452315X
4)TRASVETRO SPA	CAPENA (RM)	RM5816043P

B) PER AVER UTILIZZATO IN MANIERA INSUFFICIENTE L'AUTORIZZAZIONE CEMT 2005 AI SENSI DELL'ART. 5 LETTERA B), DEL D.D. 27/7/2004:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1)ALPETRANS SRL	MAROSTICA (VI)	VI2953326G
2)COSSUTTA SNC	MONRUPINO (TS)	TS3101546D
3)CUTILLI ROMEO & C. SNC	PIANELLA (PE)	PE6400080G
4)FABRIS SNC	TOMBOLO (PD)	PD2455240X
5)G.N. SNC di GIOS M. & C.	TREVISO	TV2655394Q
6)ITM di NETTI L. A.	CHIEVE (CR)	CR1602425W
7)STAR CHEMICAL LOG.CA SPA	ROZZANO (MI)	MI0879247X
8)TELLATIN FORTUNATO	GALLIERA VENETA (PD)	PD2453471H

C) PERCHE' CANCELLATA DALL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE IN CONTO TERZI:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1)GAE. TRA SPA	NOVARA	NO0652086G

06A03808

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2006.

Modifica della denominazione di una varietà di mais iscritta al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica

9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2005, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata Proca 501;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta di modifica della denominazione presentata in data 20 ottobre 2005;

Considerato concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Proca 501 è modificata in PRO501.

Roma, 5 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A03846

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 15 marzo 2006.

Rettifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante: «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla correzione di taluni errori materiali al fine di consentire la piena operatività della normativa di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Rettifiche

1. Al decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», sono apportate le seguenti rettifiche:

a) all'art. 5:

1) al comma 6, le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» ed il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 7, le parole «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 6», ed è aggiunto il seguente periodo: «Vengono riconosciuti altresì i costi per la gestione della sala e per la promozione e formazione del pubblico.»;

b) all'art. 16, comma 2, la lettera *g)* è soppressa;

c) all'art. 23, comma 2, dopo le parole «all'art. 4, comma 3,» sono aggiunte le seguenti: «all'art. 5, commi 5 e 6».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 marzo 2006

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 304

06A03844

DECRETO 15 marzo 2006.

Rettifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante: «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.».

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla correzione di taluni errori materiali al fine di consentire la piena operatività della normativa di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Rettifiche

1. Al decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», sono apportate le seguenti rettifiche:

a) all'art. 16, comma 2, le parole «decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 marzo 2006

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 303

06A03845

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 marzo 2006.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla Filiazione della Gordon College, in Orvieto, per esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Gordon College;

Rilevato che la Gordon College ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Orvieto, Piazza Ranieri n. 5;

Considerato che la Gordon College è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al dott. John Edward Skillen, nato a Denver (Colorado) il 22 ottobre 1952;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Gordon College avente sede in Orvieto, Piazza Ranieri n. 5.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2006

Il Ministro: MORATTI

06A03809

DECRETO 4 aprile 2006.

Integrazioni al decreto 30 gennaio 2006, relativo al riconoscimento, in favore del cittadino italiano prof. Gianluca Petagna, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Svizzera), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visto il decreto n. 733 del 30 gennaio 2006 di riconoscimento in favore del cittadino italiano prof. Gianluca Petagna, di titolo di formazione, acquisito in Svizzera, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992;

Considerato che, per completezza delle fonti normative, vanno citate nelle premesse del decreto le seguenti disposizioni:

accordo tra Comunità europea e Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000, n. 364;

legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Decreta:

Art. 1.

Le premesse del decreto n. 733 sono integrate dalle seguenti disposizioni normative:

accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000, n. 364;

legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 aprile 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A03710

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 6 aprile 2006, n. **7.**

Rettifica del disciplinare n. 21 del 20 maggio 2005, come da regolamento n. 218/2006, che modifica il regolamento CE n. 1262/2001 per l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità.

L'art. 1 viene modificato come segue:

Condizioni dell'offerta

Lo zucchero offerto all'intervento deve rispondere ai seguenti requisiti relativi alla natura e all'origine dello zucchero:

a) lo zucchero bianco o grezzo deve essere zucchero di quota A o B prodotto da un fabbricante di una quota di produzione, affinché l'offerta sia valida per l'AGEA;

b) prodotto, nel corso dello stessa campagna di commercializzazione (1° luglio-30 giugno) nella quale è stata presentata l'offerta;

c) essere di proprietà dell'offerente al momento della presentazione dell'offerta e non essere stato, precedentemente, oggetto di una misura d'intervento mediante acquisto.

Ogni offerta di zucchero all'intervento è presentata con riferimento ad una partita. Si intende per partita un quantitativo di zucchero non inferiore a 2000 tonnellate, avente la stessa qualità e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio.

Al momento dell'offerta, l'intero quantitativo presentato deve essere depositato in un magazzino o silo riconosciuto dallo Stato membro, che non sia stato utilizzato da ultimo per immagazzinare prodotti di diversa natura dallo zucchero, fermo restando che può essere preso in consegna solo lo zucchero prodotto in regime di quote immagazzinato separatamente.

L'Organismo di intervento può imporre requisiti supplementari per il riconoscimento di un silo o di un magazzino.

Lo zucchero offerto all'intervento deve riferirsi esclusivamente a zuccheri in cristalli di qualità sana, leale e mercantile e deve essere prodotto in regime di quote nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta.

L'art. 3 viene modificato come segue:

Il contratto di acquisto

Nel contratto di acquisto non è più prevista la richiesta di una cauzione pari al 5% dell'importo del pagamento provvisorio, a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta e quindi gli allegati III

e IV vengono cassati, in relazione al fatto che il pagamento avviene in un'unica soluzione come da art. 5 - prezzo d'acquisto.

L'art. 4 viene modificato come segue:

Contratto di magazzinaggio

Il contratto di magazzinaggio, che si conclude con uno scambio di lettere commerciali, ha effetto cinque settimane dopo la data di accettazione dell'offerta di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CE n. 218/2006 e scade alla fine della decade nel corso della quale è stato ultimato il ritiro del quantitativo di zuccheri in questione. Per decade si intende, per ogni mese civile, uno dei periodi che vanno dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.

Il contratto di magazzinaggio prevede oltre alle disposizioni di cui all'art. 17, par. 4 del regolamento CE n. 1262/01 che fanno parte integrante del contratto:

a) la possibilità di convenire una proroga del contratto oltre il termine prescritto per il ritiro;

b) un preavviso di almeno dieci giorni prima della scadenza;

c) l'importo delle spese di magazzinaggio non può superare euro 0,048/100 kg. Al riguardo è il caso di precisare che è a carico dell'offerente ogni altro onere di magazzinaggio incluse le spese di assicurazione della merce;

d) l'obbligo per il venditore di caricare a proprie spese lo zucchero sul mezzo di trasporto indicato dall'AGEA;

e) le caratteristiche del deposito (localizzazione dello zucchero, accessibilità, conservazione).

Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento dello zucchero.

L'art. 5 viene modificato come segue:

Prezzo di acquisto

Il prezzo di acquisto è calcolato moltiplicando il prezzo di intervento, stabilito da ultimo dal regolamento CE n. 1005/2005 del 30 giugno 2005 che fissa per la campagna di commercializzazione 2005/2006 i prezzi derivati dello zucchero bianco, per la qualità tipo categoria 2.

L'AGEA effettua il pagamento al più presto il centoventesimo giorno a decorrere dal giorno di accettazione di offerta, sempre che siano stati eseguiti i controlli relativi alla verifica del peso e delle caratteristiche qualitative delle partite offerte.

L'art. 6 viene modificato come segue:

R i t i r o

Lo zucchero acquistato all'intervento rimane, ai sensi dell'art. 17, par. 4 del regolamento (CE) n. 1262/2001, fino al suo ritiro nel silo o nel magazzino in cui si trova al momento dell'offerta che è stata oggetto del contratto di magazzinaggio.

Il ritiro dello zucchero deve aver luogo:

per le offerte accettate anteriormente al 30 settembre 2005, al più tardi alla fine del settimo mese successivo a quello nel corso del quale l'offerta è stata accettata, fatto salvo l'art. 34;

per le offerte accettate dal 1° ottobre 2005 al 9 febbraio 2006, al più tardi il 30 settembre 2006, fatto salvo l'art. 34 del regolamento CE n. 1262/01;

per le offerte accettate a partire dal 10 febbraio 2006, al più tardi alla data di ritiro prevista dall'art. 34 del regolamento CE n. 1262/01.

Roma, 6 aprile 2006

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

ALLEGATO I
(offerta di zucchero bianco all'intervento)

Il sottoscritto (1) .... agendo in qualità di (2) .... della ditta (3) .... con sede legale in .... via .... C.F. .... P.I. .... produttore di zucchero e titolare di una quota base ....

Offre all'AGEA a titolo di intervento la partita n. .... di zucchero bianco pari a .... tonnellate di cui l'azienda è proprietaria:

1) categoria dello zucchero offerto;

2) campagna di produzione;

3) modo di confezionamento dello zucchero (3): ....

sfuso:

sacchi di iuta (da indicare dettagliatamente);

4) luogo di deposito:

magazzino riconosciuto dall'intervento con n. .... luogo ....;

specificazione nei magazzini della partita offerta (localizzazione di settore, ecc.);

5) capacità di ritiro:

capacità di destivaggio e di eventuale insaccamento di .... tonnellate/giorno corrispondenti ad un massimo di: .... giorni operativi per la totalità dell'offerta.

Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni previste dal regolamento CE 1262/2001 e in conseguenza, mi rendo garante del rispetto delle condizioni minime previste per la validità dell'offerta e cioè:

zucchero bianco in cristalli;

tenore in umidità uguale o inferiore a 0,06%;

qualità sana leale e mercantile, scorrevole e che non è oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non è gravato da altri limiti di disponibilità.

Mi impegno, nel caso le analisi effettuate al momento del ritiro rilevassero che lo zucchero offerto non soddisfi le condizioni minime previste, a sostituire senza ritardo la partita di zucchero bianco offerto con una quantità equivalente rispondente a queste condizioni.

---

(1) nome, cognome, nato a .... il .... C.F. ....

(2) legale rappresentante, titolare procura (con allegato atto), ecc.

(3) denominazione e/o ragione sociale ditta.

(4) per partita si intende una quantità di zucchero di almeno 2000 tonnellate aventi la stessa qualità, lo stesso modo di presentazione e situata nello stesso luogo di stoccaggio (art. 6, regolamento CE n. 1262/2001, modificato dal regolamento CE n. 218/2006).

Certifico che lo zucchero offerto:

è stato prodotto nello stabilimento di: .... nell'ambito della quota massima assegnata alla Società .... ottenuta con barbabietole raccolte nell'Unione europea;

non è stato precedentemente oggetto di una misura di intervento mediante acquisto.

L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione.

Data ....

Firma ....

ALLEGATO II
(offerta di zucchero grezzo da barbabietole)

Il sottoscritto (1) .... agendo in qualità di (2) .... della ditta (3) .... con sede legale in .... via .... C.F. .... P.I. .... produttore di zucchero e titolare di una quota base ....

Offre all'AGEA a titolo di intervento la partita n. .... di zucchero grezzo da barbabietola pari a .... tonnellate di cui l'azienda è proprietaria:

1) rendimento medio stimato;

2) campagna di produzione;

3) modo di confezionamento dello zucchero (3):

sfuso;

sacchi di iuta (da indicare dettagliatamente);

4) luogo di deposito:

magazzino riconosciuto dall'intervento con n. .... luogo ....;

specificazione nei magazzini della partita offerta (localizzazione di settore, ecc.);

5) capacità di ritiro:

capacità di destivaggio e di eventuale insaccamento di........ tonnellate/giorno corrispondenti ad un massimo di: .... giorni operativi per la totalità dell'offerta.

Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni previste dal regolamento CE 1262/2001 e in conseguenza, mi rendo garante del rispetto delle condizioni minime previste per la validità dell'offerta e cioè:

zucchero grezzo da barbabietola in cristalli;

rendimento non inferiore 89%;

valore Ph non inferiore a 7,9, al momento dell'accettazione dell'offerta;

tenore in zucchero invertito inferiore o uguale a 0,07%;

mantenimento di una temperatura che non comporti alcun rischio per la buona conservazione dello zucchero;

fattore di sicurezza inferiore o uguale a 0.45 se il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 0.97;

fattore di sicurezza inferiore o uguale a 0.45 se il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 0.97;

tenore in umidità inferiore a 1.4 % se il grado di polarizzazione è inferiore a 97;

qualità sana leale e mercantile, scorrevole e che non è oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non è gravato da altri limiti di disponibilità.

---

(1) nome, cognome, nato a .... il .... C.F. ....

(2) legale rappresentante, titolare procura (con allegato atto), ecc.

(3) denominazione e/o ragione sociale ditta.

(4) per partita si intende una quantità di zucchero di almeno 2000 tonnellate avente la stessa qualità, lo stesso modo di presentazione e situate nello stesso luogo di stoccaggio (art. 6, regolamento CE n. 1262/2001, modificato dal regolamento CE n. 218/2006).

Mi impegno, nel caso le analisi effettuate al momento del ritiro rilevassero che lo zucchero offerto non soddisfi le condizioni minime previste, a sostituire senza ritardo la partita di zucchero grezzo da barbabietole con una quantità equivalente rispondente a queste condizioni.

Certifico che lo zucchero offerto:

è stato prodotto nello stabilimento di: .... nell'ambito della quota massima assegnata all'impresa .... ottenuta con barbabietole raccolte nell'Unione europea;

non è stato precedentemente oggetto di un acquisto all'intervento.

L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione.

Data ....

Firma ....

06A03843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 27 marzo 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Mouhiedine El Kadiri Boutchich, Console generale del Regno del Marocco in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 27 marzo 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vladimir Nikolic, Console generale di Serbia e Montenegro in Trieste.

06A03786

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18394-XV.J(3833) del 2 marzo 2006, il manufatto esplosivo denominato «718 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 2800) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, in nome e per conto della Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in Teano (Caserta), località Crocella - frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18395-XV.J(3834) del 2 marzo 2006, il manufatto esplosivo denominato «719 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 2800) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, in nome e per conto della Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in Teano (Caserta), località Crocella - frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18412-XV.J(3851) del 2 marzo 2006, il manufatto esplosivo denominato «644 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 700) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, in nome e per conto della Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in Teano (Caserta), località Crocella - frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18413-XV.J(3852) del 2 marzo 2006, il manufatto esplosivo denominato «742 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 230) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, in nome e per conto della Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in Teano (Caserta), località Crocella - frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4114-XV.J(3942) del 30 marzo 2006, il manufatto esplosivo denominato «energetic assembly assieme carica con propellente arcite per inflator DAPH - ARCITE» è riconosciuto, su istanza della ARC Automotive Italia S.r.l. con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0276, 1.4C, qualora realizzato con meno di g 25 di materiale esplodente. Lo stesso manufatto è classificato nella I categoria, con numero ONU 0275, 1.3C, quando prodotto con più di g 25 di materiale esplodente.

Il generatore di gas denominato «inflator lato passeggero DAPH ARCITE» non è classificato tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.

Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7237-XVJ(3842) del 2 marzo 2006, il manufatto esplosivo denominato «315 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 279,20) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, in nome e per conto della Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in Teano (Caserta), località Crocella - frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichetta-

tura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15694-XV.J(3691) del 2 marzo 2006, i manufatti esplosivi denominati:

BCGC 616 (d.f.: FS 2008) (peso netto g 498);

BCGC 602 (d.f.: FS 2009) (peso netto g 202);

BCGC 607 (d.f.: FS 2017) (peso netto g 508),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, in nome e per conto della Fireworks Sud S.n.c con sede in Giugliano in Campania (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

06A03787

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato relativo al decreto 22 febbraio 2006, recante: «Definizione degli enti posti alle dipendenze tecnico-amministrative della Direzione di amministrazione interforze».

Nel decreto del Ministro della difesa citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2006, all'art. 1, comma 1, l'espressione: «L'art. 3 del Ministro della difesa 4 dicembre 1981», deve intendersi rettificata come segue: «L'art. 3 del decreto del Ministro della difesa 4 dicembre 1981».

06A03803

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario Almalaurea, in Bologna

Con decreto ministeriale 5 aprile 2006 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario Almalaurea con sede in Bologna.

06A03769

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Autorizzazione, alla Società Sicil Power S.p.a., alla emissione in atmosfera dagli impianti di termovalorizzazione e dall'impianto di pretrattamento della frazione residuale dei r.s.u., nei comuni di Augusta, Catania e Paternò.

Con decreti in data 10 febbraio 2006 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la società Tifeo Energia Ambiente scpa e la Società Sicil Power S.p.a. sono state autorizzate alla emissione in atmosfera dagli impianti di termovalorizzazione e dall'impianto di pretrattamento della frazione residuale dei r.s.u., nei comuni di Augusta, Catania e Paternò.

06A03781

Autorizzazione, alla Società Palermo Energia Ambiente scpa, alla emissione in atmosfera dall'impianto di termovalorizzazione e dall'impianto di pretrattamento della frazione residuale dei r.s.u., in località Bellolampo-Palermo.

Con decreti in data 15 febbraio 2006 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la Società Palermo Energia Ambiente scpa è stata autorizzata alla emissione in atmosfera dall'impianto di termovalorizzazione e dall'impianto di pretrattamento della frazione residuale dei r.s.u., in località Bellolampo-Palermo.

06A03782

Autorizzazione, alla Società Platani Energia Ambiente scpa e alla Società Catanzaro Costruzioni S.r.l., alla emissione in atmosfera dall'impianto di termovalorizzazione e dall'impianto di pretrattamento della frazione residuale dei r.s.u., nei comuni di Casteltermini, Campofranco e Favara.

Con decreti in data 9 febbraio 2006 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la Società Platani Energia Ambiente scpa e la Società Catanzaro Costruzioni S.r.l. sono state autorizzate alla emissione in atmosfera dall'impianto di termovalorizzazione e dall'impianto di pretrattamento della frazione residuale dei r.s.u., nei comuni di Casteltermini, Campofranco e Favara.

06A03783

Individuazione di alcune associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 2006 l'associazione denominata «Federazione nazionale proprietà edilizia (Federproprietà)», con sede in Roma via San Nicola da Tolentino n. 21, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2006 la fondazione denominata «Sorella Natura», con sede in Assisi (Perugia) Loc. S. Croce al Ponte dei Galli s.n.c., è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 2006 l'associazione denominata «Federazione europea difesa ecologica (F.E.D.E.)», con sede in Roma viaNomentana n. 299 è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

06A03806

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meropur»

Estratto determinazione n. 210 del 7 aprile 2006

Medicinale MEROPUR.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a. via Senigallia 18/2, 20161 Milano.

Confezione: 75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 fiale polvere + 5 fiale solvente A.I.C. n. 036749012/M (in base 10), 131HQN (in base 32).

Confezione: 75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 fiale polvere + 10 fiale solvente A.I.C. n. 036749024/M (in base 10), 131HR0 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Composizione: 1 fiala di polvere contiene:

principio attivo: menotropina altamente purificata corrispondente ad un'attività ormone follicolo stimolante (FSH) di 75 UI ed un'attività ormone luteinizzante (LH) di 75 UI.

La gonadotropina corionica umana (hCG) è un ormone naturalmente presente nelle urine di donne in post-menopausa, ed è contenuta in Meropur contribuendo all'attività totale dell'ormone luteinizzante.

Eccipienti: lattosio monoidrato, polisorbato 20, sodio idrossido, acido cloridrico.

1 fiala di solvente da 1 ml contiene: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Ferring GmbH Wittland 11, D-24109 Kiel Germania.

Produttore polvere: Ferring GmbH Wittland 11, D-24109 Kiel Germania, dott. Rentschler Biotecnologie GmbH Luphein Germania Patheon Italia S.p.a., via G.B. Stucchi, 110 Monza (Milano).

Produttore solvente:

Weimer Pharma GmbH Im Steingerust 30 Rastatt D-76437 Germania;

Wulfing Pharma GmbH Bethelner Landstr. 18 Gronau/leine 31028 Germania.

Confezionamento secondario: Ferring International Center SA Chemin de la Vergognausaz 1162 St. Prex Switzerland

Indicazioni terapeutiche: «Meropur» è indicato per il trattamento della sterilità nelle seguenti situazioni cliniche:

iperstimolazione ovarica controllata per l'induzione dello sviluppo follicolare multiplo durante tecniche di riproduzione assistita (ART) (ad esempio: fertilizzazione in vitro/trasferimento embrionale (FIVET), trasferimento di gameti all'interno delle tube (GIFT) e iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione 75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 fiale polvere + 5 fiale solvente A.I.C. n. 036749012/M (in base 10) 131HQN (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A» nota 74.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 89,20 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 147,22 euro.

Confezione 75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 fiale polvere + 10 fiale solvente A.I.C. n. 036749024/M (in base 10) 131HR0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A» nota 74.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 178,40 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 294,43 euro.

Sconto obbligatorio del 20% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Tetto di spesa (ex factory) di 2.500.000 euro per il primo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Validità del contratto un anno.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Condizioni e modalità di impiego:

prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 — PHT Prontuario della distribuzione diretta —, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imigran»

Estratto di determinazione A.I.C./N/V n. 396 del 27 marzo 2006

Medicinale: IMIGRAN.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming n. 2 - 37100 Verona, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

si autorizza la modifica degli eccipienti:

per la confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse (A.I.C. n. 027975059):

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 140 mg; cellulosa microcristallina 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; titanio biossido (E 171) 1,7 mg; ipromellosa 9,3 mg; carmellosa sodica 3 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 58 mg; magnesio stearato 2 mg; croscarmellosa sodica 20 mg; ipromellosa 4,9 mg; titanio diossido (E 171) 2,4 mg; sodio bicarbonato 40 mg; glicerolo triacetato 0,7 mg; calcio fosfato dibasico anidro 140 mg;

per la confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse (A.I.C. n. 027975073):

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio anidro 140 mg; lattosio monoidrato 70 mg; cellulosa microcristallina 15,5 mg; magnesio stearato range 1,25 - 1,75 mg; titanio biossido (E 171) 2,34 mg; triacetina 0,73 mg; ossido di ferro rosso (E 172) 0,02 mg; ipromellosa 4,92 mg; carmellosa sodica 3 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 150,75 mg; magnesio stearato 1,75 mg; croscarmellosa sodica 17,5 mg; ipromellosa 4,9 mg; titanio diossido (E 171) 2,3 mg; sodio bicarbonato 40 mg; glicerolo triacetato 0,7 mg; calcio fosfato dibasico anidro 70 mg; ossido di ferro rosso (E 172) 0,02 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03755

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 454 del 3 aprile 2006

Medicinale: ZIRTEC.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza - Torino, via Praglia n. 15 - C.a.p. 10044 - Codice Fiscale 00471770016.

Variazione A.I.C.:

modifica regime di fornitura;

modifica stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: «Trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti stagionali, della rinite cronica allergica e dell'orticaria di origine allergica negli adulti e nei bambini a partire da 1 anno di età».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 026894016;

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 026894028;

«1 mg/ml soluzione orale» flacone 150 ml - A.I.C. n. 026894030;

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse - A.I.C. n. 026894042;

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 026894067;

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 026894081;

«1 mg/ml soluzione orale» flacone 75 ml - A.I.C. n. 026894093.

È, altresì, approvata la modifica del regime di fornitura da «medicinale soggetto a prescrizione medica» (RR) a «medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco» (SOP).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 026894067;

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 026894081;

«1 mg/ml soluzione orale» flacone 75 ml - A.I.C. n. 026894093.

È, inoltre, autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 026894016;

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 026894028;

«1 mg/ml soluzione orale» flacone 150 ml - A.I.C. n. 026894030;

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse - A.I.C. n. 026894042;

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 026894067;

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 026894081;

«1 mg/ml soluzione orale» flacone 75 ml - A.I.C. n. 026894093.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03756

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cardicor».

Estratto provvedimento UPC/II/2284 del 4 aprile 2006

Specialità medicinale: CARDICOR.

Confezioni:

034954014/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034954026/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034954038/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034954040/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034954053/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034954065/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034954077/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034954089/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034954091/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034954103/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034954115/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034954127/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034954139/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034954141/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034954154/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034954166/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034954178/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034954180/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034954192/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034954204/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034954216/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034954228/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034954230/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034954242/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034954255/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034954267/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034954279/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034954281/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034954293/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034954305/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034954317/M - 90 compresse in blister PVCIAL da 5 mg;

034954329/M - 100 compresse in ebister PVC/AL da 5 mg;

034954331/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034954343/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034954356/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034954368/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034954370/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034954382/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034954394/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034954406/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

03495441 81M - 20 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034954420/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034954432/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034954444/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034954457/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034954469/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034954471/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034954483/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0185/001-006/II/013, SE/H/0185/001-006/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente prowedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03745

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sequator».

Estratto provvedimento UPC/II/2285 del 4 aprile 2006

Specialità medicinale: SEQUATOR.

Confezioni:

034952010/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034952022/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034952034/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034952046/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034952059/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034952061/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034952073/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034952085/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034952097/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034952109/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034952111/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034952123/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034952135/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034952147/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034952150/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034952162/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

0349521741M - 20 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034952186/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034952198/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034952200/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034952212/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034952224/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034952236/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034952248/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034952251/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034952263/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034952275/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034952287/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034952299/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034952301/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034952313/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034952325/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034952337/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034952349/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034952352/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034952364/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034952376/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034952388/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034952390/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034952402/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034952414/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034952426/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034952438/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034952440/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034952453/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034952465/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034952477/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034952489/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0184/001-006/II/013, SE/H/0184/001-006/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di

entrata in vigore del presente prowedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03746

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Congescor».

Estratto provvedimento UPC/II/2286 del 4 aprile 2006

Specialità medicinale: CONGESCOR.

Confezioni:

034953012/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034953024/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034953036/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034953048/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034953051/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034953063/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034953075/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg;

034953087/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034953099/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034953101/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

0349531 13/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034953125/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034953137/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034953149/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034953152/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg;

034953164/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034953176/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034953188/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034953190/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034953202/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034953214/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034953226/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034953238/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 3.75 mg;

034953240/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034953253/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034953265/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034953277/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034953289/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034953291/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034953303/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034953315/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

034953327/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034953339/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034953341/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034953354/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034953366/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034953378/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034953380/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034953392/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg;

034953404/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034953416/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034953428/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034953430/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034953442/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034953455/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034953467/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034953479/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

034953481/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg.

Titolare A.I.C.: MERCK KGAA.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0186/001-006/II/007, SE/H/0186/001-006/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente prowedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03747

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Wellvone».

Estratto provvedimento UPC/II/2287 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: WELLVONE.

Confezioni: 029557028/M - 1 flacone sospensione OS 240 ml.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0112/II/001/II/028.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di SmithKline Beechamp plc, Shrewalton Road - Irvine - Ayrshire KA11 5Ap - United Kingdom, come sito alternativo per la produzione di atovaquone dallo stadio 1 allo stadio 3.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2288 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: WELLVONE.

Confezioni: 029557028/M - 1 flacone sospensione OS 240 ml.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0112/II/001/II/027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche delle materie prime e dei solventi usati nella produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03737-06A03738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Liponorm».

Estratto provvedimento UPC/II/2289 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: LIPONORM.

Confezioni:

A.I.C. n. 027228016 - 10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 027228028 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027228030 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027228079 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027228081 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/002-004/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 90º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03739

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sivastin».

Estratto provvedimento UPC/II/2290 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: SIVASTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027208014 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 027208026 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027208040 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027208103 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027208115 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/002-004/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 90º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03740

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zocor».

Estratto provvedimento UPC/II/2291 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: ZOCOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 027216011 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 027216023 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027216035 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027216098 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027216100 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/002-004/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 90º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03741

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sinvacor».

Estratto provvedimento UPC/II/2292 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: SINVACOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 027209016 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 027209028 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027209042 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027209105 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027209117 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/002-004/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 90º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03742

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Medipo».

Estratto provvedimento UPC/II/2293 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: MEDIPO.

Confezioni:

A.I.C. n. 028370017 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028370029 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 028370043 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 028370106 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 028370118 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/002-004/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 90º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vincristina Pharmacia».

Estratto provvedimento UPC/II/2294 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: VINCRISTINA PHARMACIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033329018/M - 1 flacone 1 mg 1 ml;

A.I.C. n. 033329020/M - 1 flacone 2 mg 2 ml;

A.I.C. n. 033329032/M - 1 flacone 5 mg 5 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0117/001/W012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche al rilascio e alla fine del periodo di validità nel prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03744

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pantopan»

Estratto di determinazione UPC n. 4401 del 4 aprile 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch 1.2, Milano, con codice fiscale n. 03004600965.

Specialità medicinale: PANTOPAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 031835022/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835034/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835046/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835059/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835061/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835073/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835085/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835097/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835109/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835111/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835123/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835135/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835147/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835150/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835162/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835174/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031835186/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031835198/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031835200/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

A.I.C. n. 031835212/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031835224/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835236/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031835248/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031835251/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031835263/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

A.I.C. n. 031835275/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031835287/M - 14 compresse da 40 mg in blister al/al.

È ora trasferita alla società: Almirall S.p.a., con sede in via Vespucci n. 2, Milano, con codice fiscale n. 06037901003.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03754

Comunicato di rettifica alla determinazione A.I.C./N 700 del 22 dicembre 2005, relativa alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fortasint».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 336 del 20 marzo 2006

Medicinale: FORTASINT.

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti n. 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) Italia - codice fiscale n. 03639450653.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: alla determinazione A.I.C./N 700 del 22 dicembre 2005, concernente l'autorizzazione del medicinale «Fortasint», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2006, è apportata la seguente modifica: alla pag. 28, seconda colonna, il paragrafo «Composizione» è rettificato:

da: eccipienti: lattosio monoidrato 16,792; lattosio anidro 7,196;

a: eccipienti: lattosio monoidrato 7,196 lattosio anidro 16,792,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036213015 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036213027 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide «100 capsule + erogatore.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03758

Comunicato di rettifica alla determinazione A.I.C./N 702 del 22 dicembre 2005, relativa alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Evervent».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 337 del 20 marzo 2006

Medicinale: EVERVENT.

Titolare A.I.C.: N & P S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti n. 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno), Italia, codice fiscale n. 03639470651.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: alla determinazione AIC/N 702 del 22 dicembre 2005, concernente l'autorizzazione del medicinale «Evervent», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2006, è apportata la seguente modifica: alla pag. 30, prima colonna, il paragrafo «Composizione» è rettificato:

da: eccipienti: lattosio monoidrato 16,792; lattosio anidro 7,196;

a: eccipienti: lattosio monoidrato 7,196 lattosio anidro 16,792,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036211011 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036211023 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03757

Comunicato di rettifica alla determinazione A.I.C./N 703 del 22 dicembre 2005, relativa alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Levovent».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 338 del 20 marzo 2006

Medicinale: LEVOVENT.

Titolare A.I.C: Genetio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica - 84083 Castel San Giorgio (Salerno), Italia, codice fiscale n. 03696500655.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: alla determinazione A.I.C./N 703 del 22 dicembre 2005, concernente l'autorizzazione del medicinale «Levovent», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2006, è apportata la seguente modifica:

alla pag. 30, seconda colonna, il paragrafo «Composizione» è rettificato:

da: eccipienti: lattosio monoidrato 16,792; lattosio anidro 7,196;

a: eccipienti: lattosio monoidrato 7,196; lattosio anidro 16,792,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036210019 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036210021 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03763

Comunicato di rettifica alla determinazione A.I.C./N 698 del 22 dicembre 2005, relativa alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Formoterolo Biosud».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 339 del 20 marzo 2006

Medicinale: FORMOTEROLO BIOSUD.

Titolare A.I.C.: Biosud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) Italia, codice fiscale n. 03658390657.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: alla determinazione A.I.C./N 698 del 22 dicem-

bre 2005, concernente l'autorizzazione del medicinale «Formoterolo Biosud», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2006, è apportata la seguente modifica:

alla pag. 27, seconda colonna, il paragrafo «Composizione» è rettificato:

da: eccipienti: lattosio monoidrato 16,792; lattosio anidro 7,196;

a: eccipienti: lattosio monoidrato 7,196; lattosio anidro 16,792,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036217014 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036217026 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03762

Comunicato di rettifica alla determinazione A.I.C./N 697 del 22 dicembre 2005, relativa alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Formonax».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 340 del 20 marzo 2006

Medicinale: FORMONAX.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti n. 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) Italia - codice fiscale n. 03363740659.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: alla determinazione A.I.C./N 697 del 22 dicembre 2005, concernente l'autorizzazione del medicinale «Formonax», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2006, è apportata la seguente modifica: alla pag. 26, seconda colonna e alla pag. 27, prima colonna, il paragrafo «Composizione» è rettificato:

da: eccipienti: lattosio monoidrato 16,792; lattosio anidro 7,196;

a: eccipienti: lattosio monoidrato 7,196; lattosio anidro 16,792,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036215010 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036215022 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03761

Comunicato di rettifica alla determinazione A.I.C./N 699 del 22 dicembre 2005, relativa alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Forotan».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 341 del 20 marzo 2006

Medicinale: FOROTAN.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti n. 42 - Castel San Giorgio (Salerno) Italia - codice fiscale n. 01393930019.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: alla determinazione A.I.C./N 699 del 22 dicembre 2005, concernente l'autorizzazione del medicinale «Forotan», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2006, è apportata la seguente modifica: alla pag. 28, prima colonna, il paragrafo «Composizione» è rettificato:

da: eccipienti: lattosio monoidrato 16,792; lattosio anidro 7,196;

a: eccipienti: lattosio monoidrato 7,196 lattosio anidro 16,792,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036218016 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036218028 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03760

Comunicato di rettifica alla determinazione A.I.C./N 701 del 22 dicembre 2005, relativa alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Feronal».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 342 del 20 marzo 2006

Medicinale: FERONAL.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti n. 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) Italia - codice fiscale n. 02732270653.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: alla determinazione A.I.C./N 701 del 22 dicembre 2005, concernente l'autorizzazione del medicinale «Feronal», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2006, è apportata la seguente modifica: alla pag. 29, prima e seconda colonna, il paragrafo «Composizione» è rettificato:

da: eccipienti: lattosio monoidrato 16,792; lattosio anidro 7,196;

a: eccipienti: lattosio monoidrato 7,196 lattosio anidro 16,792,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036208015 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036208027 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03759

Comunicato di rettifica alla determinazione n. 206 del 16 marzo 2006, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lansoprazolo Teva».

Determinazione di rettifica n. 213/2006 del 12 aprile 2006

Con riferimento alla determinazione del 16 marzo 2006, n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2006, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

la confezione: 15 mg capsule rigide gastroresistenti 49 capsule in blister opa/al(pvc A.I.C. n. 036920229/M (in base 10), 136QX5 (in base 32).

È stata erroneamente riportata due volte si intenda scritta una volta sola.

All'art. 2 (classificazione ai fini della rimborsabilità).

Alle confezioni già indicate si intendano aggiunte anche:

confezione:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister opa/al/pvc;

A.I.C. n. 036920294/M (in base 10), 136QZ6 (in base 32)

classe di rimborsabilità: A nota 1-48.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 4,50 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 7,43 euro;

confezione:

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister opa/al/pvc;

A.I.C. n. 036920256/M (in base 10) 136QY0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 1-48.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 8,11 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 13,39 euro.

06A03878

Comunicato di rettifica al decreto n. 989 del 13 maggio 2004, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fortipan».

Determinazione di rettifica n. 214/2006 del 12 aprile 2006

Con riferimento al decreto del 13 maggio 2004, n. 989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto: produzione e rilascio dei lotti: Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH Dr. Otto-Roehm - Str. 2-4 64331 Weiterstadt Germania.

Aventis Pharma S.p.a. Stabilimento di Scoppito SS 17 Km 22 Scoppito L'Aquila,

leggasi: confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH Dr. Otto-Roehm - Str. 2-4 64331 Weiterstadt Germania.

Aventis Pharma S.p.a. Stabilimento di Scoppito SS 17 Km 22 Scoppito L'Aquila.

La ditta titolare del medicinale «Fortipan» deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

06A03880

Comunicato di rettifica al decreto n. 915 del 7 ottobre 2003, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Actonel».

Determinazione di rettifica n. 216/2006 del 12 aprile 2006

Con riferimento al decreto del 7 ottobre 2003, n. 915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'11 novembre 2003, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto: produzione e rilascio dei lotti del prodotto finito: Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH Dr. Oto-Roehm - Str. 2-4 64331 Weiterstadt Germania.

Aventis Pharma S.p.a. stabilimento di Scoppito SS 17 Km 22 Scoppito L'Aquila,

leggasi: confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Procter & Gambie Pharmaceuticals Germany GmbH Dr. Otto-Roehm - Str. 2-4 64331 Weiterstadt Germania.

Aventis Pharma S.p.a. stabilimento di Scoppito SS 17 Km 22 Scoppito L'Aquila.

La ditta titolare del medicinale «Actonel» deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

06A03879

Comunicato di rettifica al decreto n. 916 del 7 ottobre 2003, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Optinate».

Determinazione di rettifica n. 215/2006 del 12 aprile 2006

Con riferimento al decreto del 7 ottobre 2003, n. 916, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'11 novembre 2003, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto: produzione e rilascio dei lotti del prodotto finito: Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH Dr. Otto-Roehm - Str. 2-4 64331 Weiterstadt Germania.

Aventis Pharma S.p.a. stabilimento di Scoppito SS 17 Km 22 Scoppito L'Aquila,

leggasi: confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH Dr. Otto-Roehm - Str. 2-4 64331 Weiterstadt Germania.

Aventis Pharma S.p.a. stabilimento di Scoppito SS 17 Km 22 Scoppito L'Aquila.

La ditta titolare del medicinale «Optinate» deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

06A03881

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Tobi»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 171 del 6 aprile 2006

Società: Chiron Corporation LTD.

Tenendo presente la patologia per la quale la specialità medicinale in oggetto è indicata ed al fine di garantire la continuità terapeutica, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: TOBI - 56 fiale monodose da 300 mg/5 ml di polietilene A.I.C. n. 034767018/M, possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 10 maggio 2006 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/R/28 del 30 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03748

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Nutriplus Lipid senza elettroliti»

Estratto provvedimento UPC n. 172 del 5 aprile 2006

Società: B. Braun Melsungen AG.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: NUTRIPLUS LIPID SENZA ELETTROLITI emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso ev. A.I.C. n. 034723015/M; emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso ev. A.I.C. n. 034723027/M; emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso ev. A.I.C. n. 034723039/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso ev. A.I.C. n. 034723041/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso ev. A.I.C. n. 034723054/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso ev. A.I.C. n. 034723066/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 24 aprile 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/II/2195 del 30 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03749

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Nutriplus Lipid»

Estratto provvedimento UPC n. 173 del 5 aprile 2006

Società: B. Braun Melsungen AG.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: NUTRIPLUS LIPID emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso ev. A.I.C. n. 034725010/M; emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso ev. A.I.C. n. 034725022/M; emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso ev. A.I.C. n. 034725034/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso ev. A.I.C. n. 034725046/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso ev. A.I.C. n. 034725059/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso ev. A.I.C. n. 034725061/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 24 aprile 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/II/2197 del 30 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03750

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Nutrispecial Lipid»

Estratto provvedimento UPC n. 174 del 5 aprile 2006

Società: B. Braun Melsungen AG.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: NUTRISPECIAL LIPID emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso ev. A.I.C. n. 034726012/M; emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso ev. A.I.C. n. 034726024/M; emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso ev. A.I.C. n. 034726036/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso ev. A.I.C. n. 034726048/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso ev. A.I.C. n. 034726051/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso ev. A.I.C. n. 034726063/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 24 aprile 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/II/2196 del 30 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03751

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Nutrispecial Lipid senza elettroliti»

Estratto provvedimento UPC n. 175 del 4 aprile 2006

Società: B. Braun Melsungen AG.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale NUTRISPECIAL LIPID SENZA ELETTROLITI emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso ev. A.I.C. n. 034722013/M; emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso ev. A.I.C. n. 034722025/M; emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso ev. A.I.C. n. 034722037/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso ev. A.I.C. n. 034722049/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso ev.

A.I.C. n. 034722052/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso ev. A.I.C. n. 034722064/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 24 aprile 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/II/2194 del 30 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03752

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Nutriperi Lipid»

Estratto provvedimento UPC n. 176

Società: B. Braun Melsungen AG.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: NUTRIPERI LIPID emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso ev. A.I.C. 034724017/M; emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso ev. A.I.C. n. 034724029/M; emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso ev. A.I.C. n. 034724031/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso ev. A.I.C. n. 034724043/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso ev. A.I.C. n. 034724056/M; emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso ev. A.I.C. n. 034724068/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 24 aprile 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/II/2198 del 30 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03753

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Approvazione del regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Con delibera dell'8 novembre 2005 n. 98/2005 del consiglio di amministrazione dell'INAF è stato approvato il regolamento di attuazione degli articoli 20 comma 2 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale di astrofisica.

Il testo del regolamento è consultabile sul sito internet dell'INAF all'indirizzo www.inaf.it

06A03852

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, a seguito del mancato rinnovo per la concessione del marchio relativa all'anno 2005 da parte della ditta di seguito specificata, ha provveduto al ritiro del marchio ed alla cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Altresì l'impresa ha presentato come prescritto dall'art. 29, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, la denuncia di smarrimento di un punzone di tipo diritto della dimensione dell'impronta di quarta grandezza.

Si diffidano gli eventuali detentori del suddetto punzone, qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarlo e li si invitano a consegnarlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia.

Impresa «M&D Oggetti D'Arte di Tirabassi Davide & C. S.a.s.», con sede in Correggio (Reggio Emilia) via Bottegone n. 5, con numero caratteristico - 39 RE.

06A03790

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 23 marzo 2006 e riguardano i territori dei comuni di Apricena, Foggia, Canosa, Putignano, Ortanova, Torremaggiore, Trinitapoli, Zapponata, Corsano, Poggiardo, Melfi, Avetrana, Pulsano, Grumo Appula, Palo del Colle, Brindisi, Mesagne, Ostuni, Alessano, Copertino, Corigliano, Gallipoli, Lecce, Scorrano, Surbo, Taurisano. Per i territori dei comuni di Bari, Melendugno, Cerignola la data di entrata in vigore della nuova perimetrazione è il 27 marzo 2006. Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

06A03792

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-091) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.